XV legislatura

Atto comunitario n. 34

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def.)

N. 78
11 dicembre 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

Atto comunitario n. 34

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def.)

Dossier n. 78
11 dicembre 2007

A cura di Davide A. Capuano
ha collaborato: Benedetta Cuomo

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Luigi Gianniti _2891

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

Coadiutori parlamentari
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 233237384

Segretario parlamentare Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def., del 6 novembre 2007)	"	1
Decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI)	"	13
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Documento di accompagnamento alla proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/475/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC (2007) 1425)	"	19
Relazione della Commissione a norma dell'art. 11 della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 681 def., del 6 novembre 2007)	"	25
Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (A.S. 1799)	"	37

NOTA ILLUSTRATIVA

1. La proposta di modifica della decisione quadro sulla lotta al terrorismo.

La Commissione europea ha presentato il 6 novembre 2007 un pacchetto di misure per rafforzare le capacità dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Tra queste, un posto di rilievo spetta alla proposta di decisione-quadro del Consiglio volta a modificare la decisione-quadro 2002/475/GAI relativa alla **lotta contro il terrorismo** (COM(2007) 650 def.) ([1]).

Con tale proposta, la Commissione europea intende **armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere reati terroristici, sul reclutamento e sull'addestramento a fini terroristici**. Essa mira inoltre a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità, applicabili ai reati di terrorismo, si applichino anche a queste forme di comportamento. La sua base giuridica è costituita dagli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera *e*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato UE ([2]).

Il nuovo *modus operandi* dei terroristi rende necessaria l'adozione di una più ampia definizione di terrorismo per impedire loro di approfittare delle lacune e delle divergenze tra le legislazioni nazionali. Negli ultimi anni, infatti, i gruppi

---

([1]) In allegato. Le altre misure previste nel pacchetto riguardano l'adozione di un piano di azione per quanto concerne la sicurezza degli esplosivi, l'istituzione di un sistema europeo di scambio dei dati PNR (*Passenger name records*), una Comunicazione di aggiornamento sulle attività antiterrorismo della Commissione e la seconda relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo.

([2]) In particolare, l'articolo 29 del trattato UE stabilisce quanto segue: "*1. Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. 2. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante: - una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32; - una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32; - il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).* L'articolo 31, paragrafo 1, lettera *e*), prevede che: "*L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: (...) e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti*". Infine, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera *b*), stabilisce che: "*Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può: (...) adottare decisioni quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta*".

gerarchicamente strutturati hanno ceduto il posto a cellule semiautonome con legami piuttosto labili, che ricorrono sempre più alle nuove tecnologie – e, in particolare, ad ***internet*** - per raggiungere i propri scopi. In tale contesto, **le comunicazioni elettroniche e in rete hanno assunto un ruolo importante nella propagazione della minaccia del terrorismo**, quale strumento di mobilitazione e di reclutamento, e nella divulgazione di istruzioni e manuali *on line* ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati e di contribuire allo sviluppo di una più ampia e forte piattaforma di attività e di sostenitori del terrorismo. La necessità di prevenire in modo adeguato tale crescente minaccia costituisce pertanto una priorità politica per l'Unione europea.

In tale prospettiva, si inserisce la proposta in esame. E, tra le opzioni strategiche astrattamente possibili ([3]), la Commissione europea ha deciso di rivedere la decisione-quadro relativa alla lotta contro il terrorismo del 2002, al fine di introdurre reati paralleli a quelli previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (su cui subito *infra*). In questo modo, le misure proposte rientrano anche in un meccanismo di monitoraggio e di valutazione delle norme di recepimento a livello nazionale, effettuato regolarmente per verificare la trasposizione della decisione-quadro ([4]).

In linea con la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo**, siglata a Varsavia il 16 maggio 2005 e firmata dall'Italia l'8 giugno 2005 ([5]), la proposta di modifica della decisione-quadro del 2002 definisce **pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo** "*la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a*

([3]) Per l'analisi delle varie opzioni, si veda la sintesi della valutazione di impatto della Commissione europea (SEC(2007) 1425, del 6 novembre 2007, in allegato).

([4]) L'ultimo monitoraggio sulla decisione-quadro del 2002 è stato effettuato dalla Commissione europea con documento del 6 novembre 2007 (COM(2007) 681 def., in allegato). Per quanto riguarda la posizione italiana, la Commissione riscontra un non perfetto adeguamento della legislazione italiana a quella europea per due articoli. In primo luogo, in relazione all'articolo 1 della decisione-quadro, che elenca con disposizione analitica i reati terroristici, si afferma che l'Italia identifica solo un numero limitato di reati specificamente terroristici, mentre qualifica alcuni reati comuni a finalità terroristica (solo) come circostanza aggravante. In secondo luogo, si afferma che l'Italia non ha trasposto in maniera corretta l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione-quadro, relativamente alla misura delle sanzioni per quanto concerne le varie forme di partecipazione ad attività terroristiche.

([5]) L'obiettivo della Convenzione è l'adozione di misure efficaci per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo. Importante è l'articolo 1 della stessa ove per "reato di terrorismo" si intende uno qualunque dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in uno dei (dieci) trattati elencati nell'allegato, tra cui la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999, ratificata con legge 27 gennaio 2003, n. 7. La Convenzione definisce, in particolare, agli articoli 5, 6 e 7, le fattispecie di reato di apologia, reclutamento ed addestramento a fini terroristici, vincolando gli Stati contraenti a prevederne la perseguibilità, se commessi illecitamente ed intenzionalmente. L'articolo 9 dello stesso strumento definisce alcuni reati accessori a quelli di cui agli articoli da 5 a 7. La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2007. Sinora è stata ratificata da sette Stati: Albania, Bulgaria, Danimarca, Repubblica slovacca, Romania, Russia e Ucraina.

commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) ([6]), *qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati*"; **reclutamento a fini terroristici** "*l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 2* ([7])"; infine, **addestramento a fini terroristici** "*l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo*". La proposta di modifica inserisce tali fattispecie tra i "reati connessi alle attività terroristiche", procedendo ad una riformulazione della norma della decisione-quadro del 2002 che li prevede (cfr. nuovo articolo 3) ([8]). Inoltre, secondo l'ultimo paragrafo del nuovo articolo 3, tutti i reati connessi ad attività terroristiche sono perseguibili indipendentemente dalla commissione di un reato terroristico.

La proposta di decisione-quadro della Commissione europea apporta infine altre due modifiche al testo del 2002, con particolare riferimento al regime del tentativo (cfr. articolo 4, paragrafo 2) e della giurisdizione e perseguibilità in materia di terrorismo (cfr. articolo 9), ora estesi anche alle nuove fattispecie dell'istigazione, reclutamento e addestramento. In particolare, tali reati dovranno essere oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la

---

([6]) La decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI, in allegato) fornisce, all'articolo 1, un ampio elenco di reati terroristici, imponendo agli Stati membri l'obbligo che essi siano puniti come tali. In particolare, tra le condotte rilevanti figurano: gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso (lettera *a*); gli attentati gravi all'integrità fisica di una persona (lettera *b*); i sequestri di persona e la cattura di ostaggi (lettera *c*); le distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli (lettera *d*); sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci (lettera *e*); fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane (lettera *f*); manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane (lettera *g*); e, infine (lettera *i*), la minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da *a*) a *h*).

([7]) Dopo aver definito, al paragrafo 1, "organizzazione terroristica" come un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce secondo modalità concertate allo scopo di commettere reati terroristici, l'articolo 2 della decisione-quadro del 2002 stabilisce in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare "*le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali: a) direzione di un'organizzazione terroristica; b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica*".

([8]) Per completezza d'informazione, si ricordano gli altri atti connessi alle attività terroristiche: il furto aggravato e l'estorsione, perpetrati con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) ad *h*) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*).

commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro (considerando n. 12).

2. La normativa italiana.

A livello di normativa nazionale, si ricorda che con il **decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144**, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, sono stati introdotti i due nuovi reati dell'**arruolamento** con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'**addestramento** ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, rispettivamente agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale. In particolare, l'articolo 270-*quater* prevede per chiunque arruoli "*una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale*" la reclusione da sette a quindici anni. L'articolo 270-*quinquies* c.p. punisce, invece, chiunque addestri o comunque fornisca "*istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologice nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale*", con la reclusione da cinque a dieci anni. La medesima pena si applica anche nei confronti della persona addestrata. Sempre con lo stesso decreto è stato introdotto anche il quarto comma dell'articolo 414 del codice penale (sull'**istigazione** a delinquere), il quale prevede un aumento di pena della metà se l'istigazione o l'apologia riguarda i delitti di terrorismo o i crimini contro l'umanità.

Lo stesso provvedimento ha, inoltre, definito le condotte con finalità di terrorismo, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 della decisione-quadro del 2002. In particolare, il neo introdotto articolo 270-*sexies* del codice penale dispone che sono considerate con **finalità di terrorismo** le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

* * * * *

Il 18 settembre 2007 è stato presentato dal Governo il **disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Varsavia** (A.S. 1799) ([9]), con il quale

([9]) In allegato. Al disegno di legge di ratifica è allegata la Convenzione di Varsavia.

vengono novellate alcune disposizioni introdotte con il citato decreto legge n. 144 ed, in particolare, per quel che in questa sede rileva, gli articoli 270-*quater*, 270-*quinquies* e 414, quarto comma, del codice penale (cfr. articolo 3 dell'A.S. 1799).

Nello specifico, la Convenzione di Varsavia (articolo 6) richiede, per poter configurare la fattispecie del reclutamento, un'iniziativa del reo volta a sollecitare un'altra persona a commettere o a partecipare alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo dell'associazione o del gruppo. Il delitto di "arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" previsto dall'articolo 270-*quater* del codice penale colpisce invece soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per il "compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali". Con il disegno di legge n. 1799, il Governo intende estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 270-*quater* sino a ricomprendere nella sfera sanzionatoria anche altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

La Convenzione di Varsavia (articolo 7) qualifica l'addestramento per il terrorismo il fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero sostanze nocive e pericolose nonché di altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo. Il delitto di "addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" previsto dall'articolo 270-*quinquies* ha, da un lato, opportunamente configurato una fattispecie incriminatrice di ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale, perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata e non solo dell'addestratore, ma, dall'altro, copre anch'esso - come l'articolo 270-*quater* per l'arruolamento - soltanto "il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali". Anche in tal caso, il disegno di legge n. 1799, introduce dopo le parole "violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo", le seguenti: "ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Per quanto concerne l'apologia di terrorismo, la norma della Convenzione (articolo 5) richiede anche la criminalizzazione delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo, che non rientra invece tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale. In considerazione di ciò – e tenuto conto dei parametri di legittimità indicati per l'incriminazione di un'«apologia indiretta» nell'ambito del nostro ordinamento ([10]), il disegno di legge introduce un nuovo articolo al codice penale, il 270-*octies*, abrogando al contempo le parole "delitti di terrorismo" dall'articolo 414, quarto

([10]) Si deve ricordare che la Corte costituzionale si è espressa sull'articolo 414 c.p. affermando come l'apologia punibile non sia la manifestazione del pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti (Corte cost. sentenza 4 maggio 70, n. 65).

comma. Questo articolo, rubricato *"Istigazione al terrorismo"*, prevede al suo secondo comma che costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-*bis*, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo.

* * * * *

Si segnala, infine, che le Commissioni affari europei dei parlamenti membri dell'Unione europea stanno conducendo un esame congiunto della proposta, in seguito alla deliberazione della riunione della **COSAC** del 14-16 ottobre 2007. Si tratta di un esperimento concernente il meccanismo sul controllo del rispetto del principio di sussidiarietà delineato dal Trattato di riforma dell'Unione europea. In base al Trattato, i parlamenti avranno hanno otto settimane di tempo per rendere un parere motivato circa la conformità o meno della proposta della Commissione europea a tale principio. Nel caso di specie, tale termine decorre dal 26 novembre 2007. I risultati dell'esperimento saranno discussi dalla COSAC durante la presidenza slovena dell'Unione.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2007
COM(2007) 650 definitivo

2007/0236 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1424}
{SEC(2007) 1425}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il terrorismo costituisce una delle più gravi minacce alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo sociale ed economico.

L'Unione europea, nell'ambito del trattato sull'Unione europea, si è prefissa l'obiettivo di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È di fondamentale importanza che gli Stati membri dell' Unione europea siano dotati di leggi penali efficaci per conseguire questo obiettivo nel contesto della lotta contro il terrorismo. È altresì essenziale che siano adottate misure per rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.

Le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono un ruolo importante nella propagazione della minaccia del terrorismo. In particolare, Internet costituisce uno strumento a buon mercato, rapido, di facile accesso e ha una portata praticamente mondiale. Tutti questi vantaggi, altamente apprezzati dagli onesti cittadini che beneficiano quotidianamente dei servizi del Web, sono purtroppo sfruttati anche dai terroristi. Essi usano Internet come mezzo per diffondere propaganda per la mobilitazione e il reclutamento e per divulgare istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati. In entrambi i casi, i destinatari sono gli attuali e i potenziali sostenitori.

Internet costituisce pertanto uno dei principali propulsori dei processi di radicalizzazione e reclutamento e rappresenta un'importante fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". La diffusione della propaganda terroristica e la divulgazione del know-how attraverso Internet complementano e rafforzano l'indottrinamento e l'addestramento off-line e contribuiscono allo sviluppo di una più ampia e forte piattaforma di attività e sostenitori del terrorismo.

La prevenzione di una tale crescente minaccia costituisce un'emergenza politica. L'UE deve lottare contro il terrorismo moderno e il suo nuovo modus operandi con la stessa determinazione e forza di cui ha dato prova nella lotta contro il terrorismo tradizionale. Questa proposta aggiorna la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo [GU L 164 del 22.6.2002, pagg. 3–7] e la allinea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo integrando nel suo concetto di terrorismo la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

È importante che tali reati siano integrati anche nella decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo, essenzialmente per le seguenti ragioni:

- questa opzione comporta i vantaggi del più integrato quadro istituzionale dell'Unione europea (nella fattispecie, non richiede lunghe procedure di firma e ratifica come le convenzioni del Consiglio d'Europa, prevede l'applicazione di adeguati meccanismi di follow-up ed è soggetta all'interpretazione comune della Corte di Giustizia);

- la decisione quadro prevede un regime giuridico speciale, in particolare per quanto attiene alla tipologia e al grado delle sanzioni penali e alle norme vincolanti in materia di giurisdizione, che saranno applicabili anche ai reati recentemente integrati;

- essa costituisce uno strumento fondamentale della politica antiterrorismo dell'Unione europea: pertanto, l'esplicita inclusione di questi atti preparatori specifici mette in moto i meccanismi di cooperazione dell'UE che si riferiscono alla decisione quadro.

Il valore aggiunto apportato dall'inserimento nella nozione UE di terrorismo della pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, del reclutamento e dell'addestramento a fini terroristici è illustrato in modo più dettagliato nella valutazione d'impatto.

La decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo si applica anche a comportamenti suscettibili di contribuire ad atti di terrorismo in paesi terzi. Ciò riflette l'impegno della Commissione ad affrontare il problema del terrorismo a livello sia globale sia di Unione europea. La presente proposta conserva tale impostazione e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nell'ambito delle esistenti organizzazioni e meccanismi di cooperazione.

L'Unione europea e i suoi Stati membri sono fondati sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla dignità dell'essere umano e la tutela di tali diritti, sia dei singoli che delle istituzioni.

- **Contesto generale**

Unione europea

La decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo ravvicina la definizione dei reati di terrorismo in tutti gli Stati membri e garantisce che questi prevedano pene e sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. Essa determina i casi in cui gli Stati membri sono tenuti ad assumere la giurisdizione in relazione ai reati di terrorismo affinché possano essere perseguiti efficacemente, e prevede misure specifiche in materia di protezione e assistenza delle vittime di reati di terrorismo in ragione della loro vulnerabilità.

Con la prima relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo [COM(2004)409 def. dell'08.06.2004] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC(2004) 688 dell'08.06.2004] si è proceduto alla verifica della trasposizione nazionale all'epoca. Una seconda relazione di valutazione della Commissione, adottata contemporaneamente alla presente proposta, aggiorna la valutazione in relazione agli Stati membri già valutati nell'ambito della relazione precedente e procede a una prima esaustiva valutazione della trasposizione negli Stati membri valutati per la prima volta. Entrambe le relazioni riflettono il livello di armonizzazione conseguito nell'Unione a seguito dell'adozione della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo e forniscono utili orientamenti interpretativi e una valida panoramica della legislazione antiterrorismo negli Stati membri.

Conformemente al programma dell'Aia, il Consiglio europeo sottolinea che affinché l'attività di prevenzione e lotta antiterrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sia efficace è necessario che gli Stati membri non si limitino a provvedere alla propria sicurezza ma si adoperino altresì per garantire la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione.

Nell'ambito della Strategia e piano d'azione dell'UE volti a combattere la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici, adottata dal Consiglio GAI del dicembre 2005, l'UE invoca misure volte a combattere l'uso di Internet a fini terroristici. Si sottolinea inoltre che le attività degli Stati membri devono essere accompagnate da un'azione a livello comunitario.

Nelle sue conclusioni del 15 e 16 giugno 2006, il Consiglio europeo chiede espressamente al Consiglio e alla Commissione di mettere a punto misure volte a prevenire l'uso illecito di Internet a fini terroristici rispettando al contempo i diritti e i principi fondamentali.

Internazionale

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005) vincola gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

Sono altresì di rilevante importanza la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 del 14 settembre 2005 e la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006. È opportuno prendere in considerazione anche il Vertice del G8 (San Pietroburgo, Federazione Russa, 16 luglio 2006) e la decisione n. 7/06 "Contrastare l'uso di Internet per fini terroristici" del Consiglio dei Ministri dell'OSCE (5 dicembre 2006).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'articolo 4 della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo stabilisce che debbano essere resi punibili la pubblica istigazione, il concorso e il tentativo di commettere reati di terrorismo. L'articolo 2 dello stesso strumento stabilisce che gli Stati membri devono rendere punibili la direzione o la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica. Tuttavia, tali disposizioni non coprono esplicitamente la diffusione di propaganda e know-how terroristici, in particolare attraverso Internet.

Gli articoli 5-7 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo vincolano gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente. Inoltre, l'articolo 9 invita gli Stati membri a definire reati accessori a quelli di cui agli articoli 5-7.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con la Strategia e il piano d'azione dell'UE volti a combattere la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici, aggiorna e complementa il quadro giuridico antiterrorismo dell'Unione ed è conforme con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1).

Le misure antiterrorismo devono andare di pari passo con la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questa proposta disciplina questioni che si situano al limite tra il legittimo esercizio delle libertà (libertà di espressione, di associazione o di culto) e il comportamento criminale. Pertanto, è stata elaborata tenendo in debita considerazione i suddetti diritti umani e libertà fondamentali. In particolare, restrizioni imposte alla libertà di espressione a seguito della definizione del nuovo reato di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo sono in linea con l'articolo 10 della Carta europea dei diritti umani.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione nel 2006 ha diffuso tre diversi questionari: un questionario agli Stati membri nel giugno 2006; un questionario ai media, alle imprese del settore e alla società civile, alle ONG operanti nel settore dei diritti umani su scala nazionale, europea e internazionale, alle associazioni di giuristi e avvocati, alle associazioni di editori, giornalisti e emittenti radiotelevisive, alle società di telecomunicazione e ad altre imprese del settore il 20 novembre 2006, ed infine un questionario a Eurogol, Crepo e Eurojust l'11 dicembre 2006. Si sono inoltre tenuti colloqui e riunioni con rappresentanti dei media e dei prestatori di servizi

Internet europei. Infine, il 20 marzo 2007 si è tenuta una conferenza volta a riunire rappresentanti degli Stati membri, Europol, Eurojust e Cepol, a illustrare i risultati dei questionari e a discutere possibili soluzioni per contrastare l'uso di internet a fini terroristici.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte ai tre questionari sono sintetizzate agli allegati I, II e III della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

La conferenza tenutasi il 20 marzo 2007 ha confermato il sussistere di un appoggio sufficiente per la modifica della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo al fine di integrare i nuovi reati di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, anche quando commessi attraverso Internet, nella misura in cui la criminalizzazione non travalichi l'equilibrio conseguito nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo.

L'attuale proposta costituisce un approccio equilibrato che ha tenuto conto delle risposte ai tre questionari e dei pareri espressi nel contesto del processo di consultazione nonché della valutazione d'impatto allegata. In particolare, la proposta comprende reati paralleli a quelli introdotti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. In tal modo, fornisce adeguate misure legislative per far fronte alla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, al reclutamento e all'addestramento a fini terroristici, anche quando commessi attraverso Internet. È pienamente conforme al rispetto dei diritti umani e non altera il regime di responsabilità per i fornitori di servizi istituito nell'ambito della direttiva sul commercio elettronico.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

1. Nessun cambiamento di politica (status quo discutibile, in ragione dell'esistenza della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo).

2. Proibire ai fornitori di servizi Internet di dare accesso a materiale per la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici.

3. Rafforzare le capacità e le competenze delle autorità di contrasto di avversare l'uso di Internet per finalità terroristiche (mediante un addestramento adeguato, il supporto di esperti e attrezzature efficaci, possibilmente con il finanziamento della Commissione).

4. Esortare gli Stati membri a firmare e/o ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (mediante una dichiarazione politica).

5. Rivedere la decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo al fine di introdurre reati paralleli a quelli previsti nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e rendere perseguibile la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, anche mediante Internet.

In seguito a un attento esame delle ripercussioni di ciascuna opzione in termini di sicurezza, economia e diritti umani e dopo averne soppesato i rispettivi vantaggi e svantaggi, la combinazione delle opzioni 5 e 3 appare come la politica più efficace per contrastare l'uso di Internet per finalità terroristiche nel pieno rispetto dei diritti umani.

Nell'ambito del programma di lavoro la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto, la cui relazione è disponibile su www.europa.eu.int.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta modifica della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo è volta ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, affinché questi tipi di condotta siano perseguibili, anche se commessi attraverso Internet, in tutto il territorio dell'UE e a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità applicabili ai reati di terrorismo si applichino anche a queste forme di comportamento.

- **Base giuridica**

Articoli 29; 31, paragrafo 1, lettera e; e 34, paragrafo 2, lettera b del TUE.

- **Principio di sussidiarietà**

All'azione proposta si applica il principio di sussidiarietà. .

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

Il terrorismo mondiale è un fenomeno di portata mondiale. La diffusione di propaganda per la mobilitazione e il reclutamento e di istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati attraverso Internet ha carattere intrinsecamente internazionale e transfrontaliero. La minaccia è internazionale e tale deve essere anche la risposta, perlomeno in parte.

Tanto la politica antiterrorismo quanto la politica contro il cybercrimine richiedono, per il conseguimento dei rispettivi obiettivi, azioni coordinate da parte degli Stati membri e cooperazione a livello internazionale. Eventuali disparità nel trattamento giuridico tra Stati membri costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale.

Un'azione dell'Unione permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

È chiaramente necessario adeguare al nuovo modus operandi dei terroristi le azioni complementari attualmente intraprese, a livello nazionale e dell'Unione, nella lotta contro il terrorismo. L'adozione di una più ampia definizione del terrorismo consentirà di impedire ai terroristi di approfittare delle lacune e delle divergenze tra legislazioni nazionali. Le operazioni delle attività di contrasto contro le attività criminali di natura transfrontaliera saranno considerevolmente facilitate. L'esistenza di un terreno d'intesa condiviso da tutti gli Stati membri agevolerà inoltre la cooperazione a livello internazionale e rafforzerà la posizione dell'UE in seno alle istanze internazionali.

L'intensificazione della cooperazione nelle attività di contrasto a livello dell'UE e sul piano internazionale darà luogo a una maggiore efficacia delle indagini e delle azioni giudiziarie, rafforzando in tal modo la sicurezza.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La presente proposta non va oltre ciò che è necessario e utile a livello dell'Unione. In quanto decisione quadro, è vincolante per gli Stati membri sotto il profilo dei risultati da ottenere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi.

Le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico e della direttiva sulla conservazione dei dati permangono immutate, non esiste alcun nuovo obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione o gli operatori. La proposta non impone alle imprese l'onere di istituire nuovi meccanismi di cooperazione. Essa ha soltanto l'effetto di intensificare l'utilizzazione dei meccanismi esistenti previsti dalle direttive sul commercio elettronico e sulla conservazione dei dati. Le sole spese indirette originate dalla presente proposta sono quelle derivanti dall'aumento del carico di lavoro dovuto alle indagini sui nuovi reati. Considerando il numero di azioni giudiziarie connesse ad attività terroristiche intentate ogni anno nell'UE, tali costi non sono ragguardevoli.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione quadro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b del trattato sull'Unione europea. Poiché l'obiettivo è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, gli altri strumenti non si ritengono adeguati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2007/0236 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea. Esso rappresenta inoltre uno dei più seri attentati ai principi di democrazia e di stato di diritto che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione europea.

(2) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo rappresenta la base della politica antiterrorismo dell'Unione europea. L'elaborazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri, e nella fattispecie di una definizione armonizzata dei reati di terrorismo, ha consentito la definizione e lo sviluppo della politica antiterrorismo dell'Unione europea nel rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto.

(3) In questi ultimi anni la minaccia del terrorismo si è rafforzata ed evoluta rapidamente. Il modus operandi dei militanti e dei simpatizzanti terroristi si è modificato, i gruppi gerarchicamente strutturati hanno ceduto il posto a cellule semiautonome con legami piuttosto laschi. Tali cellule si collegano a reti internazionali e ricorrono sempre più alle nuove tecnologie, in particolare a Internet.

(4) Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti locali e singoli individui in Europa e costituisce un'importante fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". Attività quali la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici si sono moltiplicate, a un costo e con un rischio estremamente bassi.

(5) Conformemente al programma dell'Aia, il Consiglio europeo sottolinea che affinché sia efficace l'attività di prevenzione e lotta antiterrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, è necessario che gli Stati membri non si limitino a provvedere alla propria sicurezza ma si adoperino altresì per garantire la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione.

---

1 [...]
2 [...]

(6) Il Piano d'azione sull'attuazione del Programma dell'Aia sottolinea che il terrorismo richiede una risposta globale e che le aspettative dei cittadini dell'Unione non possono essere ignorate né trascurate. Inoltre, afferma che occorre privilegiare i vari aspetti della prevenzione e preparare le necessarie contromisure per migliorare e, se del caso, integrare la capacità degli Stati membri di lottare contro il terrorismo, privilegiando in particolare la selezione e il finanziamento, l'analisi dei rischi, la protezione delle infrastrutture critiche e la gestione degli interventi in caso di crisi.

(7) La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti suscettibili di istigare alla perpetrazione di attentati.

(8) La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1624 (2005) esorta gli Stati ad adottare le opportune e necessarie misure e, conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, a vietare per legge l'pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale comportamento. La relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite "Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia antiterrorismo globale", del 27 aprile 2006, interpreta la suddetta risoluzione come una base che permette di qualificare come reato la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo e il reclutamento a tal fine, anche attraverso Internet. La strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 dichiara inoltre che gli Stati membri dell'ONU hanno deciso di membri dell'ONU hanno deciso di esplorare modalità e strumenti al fine di coordinare le azioni a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni via Internet.

(9) La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo vincola gli Stati contraenti a considerare reati perseguibili la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente.

(10) La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(11) Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato, o sono responsabili, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

(12) Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

(13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri e quindi, essendo necessario disporre di norme armonizzate su scala europea, possono essere conseguiti meglio a livello comunitario l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà.

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(14) L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(15) La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE-QUADRO:

Articolo 1

La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo è modificata come segue:

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 3* – Reati connessi ad attività terroristiche

(1) Ai fini della presente decisione quadro, si intende per

(a) "pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo", la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

(b) "reclutamento a fini terroristici" l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.

(c) "addestramento a fini terroristici" l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

(2) Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

(a) pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo

(b) reclutamento a fini terroristici

(c) addestramento a fini terroristici

(d) furto aggravato con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1

(e) estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1

(f) redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

(3) Perché un atto sia perseguibile conformemente al paragrafo 2 non è necessario che sia stato commesso un reato terroristico.

2. All'articolo 4 il paragrafo 2 è modificato come segue:

"Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la perseguibilità del tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 3, fatti salvi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) e i reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c).

3. All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1bis. Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il [31 dicembre 2008].

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro entro il [31 dicembre 2008]. Sulla scorta di una relazione redatta in base a tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio verifica, entro il [31 dicembre 2009, che gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per attuare la presente decisione quadro.

Articolo 3

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
sulla lotta contro il terrorismo

(2002/475/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.

(2) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni di detti principi. La dichiarazione di La Gomera, adottata nel corso della riunione informale del Consiglio del 14 ottobre 1995, condanna il terrorismo in quanto costituisce una minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti dell'uomo e allo sviluppo economico e sociale.

(3) Tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti di una serie di convenzioni relative al terrorismo. La convenzione del Consiglio d'Europa, del 27 gennaio 1977, per la repressione del terrorismo stabilisce che i reati terroristici non possono essere considerati reati politici, reati riconducibili ad un reato politico o reati ispirati a motivazioni politiche. Le Nazioni Unite hanno adottato la convenzione per l'eliminazione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999. In seno alle Nazioni Unite si sta attualmente negoziando un progetto di convenzione globale contro il terrorismo.

(4) A livello di Unione europea, il 3 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [3]. È altresì necessario tener conto delle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e del piano d'azione in materia di terrorismo del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001. Il problema del terrorismo è stato ricordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000. È inoltre menzionato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea (secondo semestre del 2000). Il 5 settembre 2001 il Parlamento europeo ha inoltre adottato una raccomandazione sulla lotta al terrorismo. È inoltre importante ricordare che il 30 luglio 1996, alla riunione dei paesi più industrializzati (G7) e della Russia svoltasi a Parigi, sono state predisposte 25 misure per combattere il terrorismo.

(5) L'Unione europea ha adottato numerose misure specifiche per lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata: la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che incarica l'Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni [4]; l'azione comune 96/610/GAI del Consiglio, del 15 ottobre 1996, sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo [5]; l'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea [6] con competenze per i reati terroristici (segnatamente l'articolo 2); l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [7]; la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici [8].

[1] GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 300.
[2] Parere espresso il 6 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
[4] GU C 26 del 30.1.1999, pag. 22.
[5] GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1.
[6] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
[7] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
[8] GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1.

(6) La definizione dei reati terroristici dovrebbe essere ravvicinata in tutti gli Stati membri, compresa quella dei reati riconducibili a organizzazioni terroristiche. Inoltre, dovrebbero essere previste pene e sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.

(7) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che il reato terroristico possa essere perseguito in modo efficace.

(8) Le vittime di reati terroristici sono vulnerabili e sono pertanto necessarie misure specifiche che le riguardino.

(9) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati in modo unilaterale dagli Stati membri, e possono dunque, considerata l'esigenza di reciprocità, essere realizzati meglio a livello di Unione, questa, conformemente al principio di sussidiarietà può adottare delle misure. Conformemente al principio di proporzionalità la presente decisione quadro non va al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi.

(10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. L'Unione rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare nel suo capo VI. Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi, e il conseguente diritto a manifestare.

(11) La presente decisione quadro non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:

— intimidire gravemente la popolazione, o

— costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o

— destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.

Articolo 2

Reati riconducibili a un'organizzazione terroristica

1. Ai fini della presente decisione quadro, per «organizzazione terroristica» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:

a) direzione di un'organizzazione terroristica;

b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.

Articolo 3

Reati connessi alle attività terroristiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati connessi alle attività terroristiche i seguenti comportamenti:

a) furto aggravato commesso per realizzare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;

b) estorsione per attuare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;

c) formazione di documenti amministrativi falsi al fine di porre in essere uno dei comportamenti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Istigazione, concorso, tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano resi punibili l'istigazione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 2 o 3 o il concorso in uno di tali reati.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, esclusi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli elencati all'articolo 4, per quanto riconducibili a reati terroristici, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 2 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Qualora il reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si riferisce solo alla fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), la durata massima della reclusione non è inferiore a 8 anni.

Articolo 6

Circostanze particolari

Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 5 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

a) rinunci all'attività terroristica;

b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:

i) prevenire o attenuare gli effetti del reato;

ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato;

iii) acquisire elementi di prova; o

iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli da 1 a 4.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 9

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 quando:

a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; ciascuno Stato membro può estendere la sua competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro;

b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;

c) l'autore del reato è uno dei suoi cittadini o vi è residente;

d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio;

e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione dell'Unione europea o di un organismo creato conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato sull'Unione europea, e che ha sede nello Stato membro in questione.

2. Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi di collegamento:

— si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti,

— l'autore ha la nazionalità di tale Stato membro o vi è residente,

— si tratta dello Stato membro di origine delle vittime,

— si tratta dello Stato membro nel cui territorio è stato trovato l'autore dei reati.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona sospettata di uno di tali reati o per esso condannata.

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 2 e 4 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui l'organizzazione terroristica è basata o svolge le sue attività criminali.

5. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 10

Protezione e assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti sul territorio dello Stato membro.

2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (1), ciascuno Stato membro adotta, se necessario, ogni possibile misura in suo potere per garantire un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima.

Articolo 11

Attuazione e relazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro il 31 dicembre 2003, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Nella relazione della Commissione sono precisate in particolare le modalità del recepimento dell'obbligo contemplato dall'articolo 5, paragrafo 2.

(1) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Articolo 12

Campo d'applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. RAJOY BREY

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2007
SEC(2007) 1425

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento alla

Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

{COM(2007) 650 definitivo}
{SEC(2007) 1424}

Sintesi della valutazione dell'impatto

SEZIONE 1 QUESTIONI PROCEDURALI E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 comprende una proposta di revisione della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alla lotta contro il terrorismo (in appresso, "decisione quadro") al fine di identificare soluzioni efficaci al problema della diffusione di propaganda terrorista attraverso vari mezzi di comunicazione e di limitare la trasmissione di competenze, in particolare in relazione alla fabbricazione di ordigni esplosivi e di bombe, a fini terroristici.

Nel giugno 2006 è stato avviato un esercizio di inventario su ampia scala. La Commissione nel 2006 ha diffuso tre diversi questionari: un questionario agli Stati membri nel giugno 2006; un questionario ai media, alle imprese del settore e alla società civile il 20 novembre 2006; ed infine un questionario a Europol e Eurojust l'11 dicembre 2006. Le risposte ai suddetti questionari sono sintetizzate agli allegati I, II e III alla valutazione d'impatto. Si sono inoltre tenuti colloqui e riunioni con rappresentanti dei media e dei prestatori di servizi Internet europei. Infine, il 20 marzo 2007 si è tenuta una conferenza al fine di riunire Stati membri, Europol, Eurojust e Cepol, illustrare i risultati dei questionari e discutere possibili soluzioni per contrastare l'uso di internet a scopi terroristici.

SEZIONE 2 DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono un ruolo importante nello sviluppo della minaccia che il terrorismo attualmente rappresenta. In particolare, Internet è uno strumento a buon mercato, rapido, di facile accesso e ha una portata praticamente mondiale. Tutti questi vantaggi, altamente apprezzati dai cittadini rispettosi delle leggi che utilizzano quotidianamente i servizi Internet, sono purtroppo sfruttati anche dai terroristi, che hanno perfettamente compreso il potenziale di Internet quale strumento di diffusione della propaganda per la mobilitazione e il reclutamento nonché di istruzioni e manuali per l'addestramento o la pianificazione di attentati con rischi e costi molto limitati.

Pertanto, Internet costituisce uno dei principali moltiplicatori dei processi di radicalizzazione e reclutamento: è utilizzato per ispirare e mobilitare reti locali e singoli individui in Europa e costituisce un'importante fonte di informazioni sulle risorse e i metodi terroristici, fungendo così da "campo di addestramento virtuale". La diffusione di propaganda e di know-how terroristici attraverso Internet ha rafforzato il terrorismo, rendendo più temibile la minaccia. Inoltre, è prevedibile che la portata di tale diffusione aumenti, dato che il numero rapidamente crescente degli utenti renderà Internet un elemento ancora più vitale della società moderna.

Le autorità di contrasto attualmente hanno difficoltà a contenere la spirale della radicalizzazione violenta e degli attacchi terroristici dovuta alla diffusione della propaganda e del know-how terroristici, in particolare attraverso Internet. difficoltà è dovuta a una legislazione insufficiente, alla mancanza di capacità e competenze per gestire il volume e la pluralità delle lingue in cui la propaganda e il know-how terroristici sono diffusi e alla natura stessa di Internet: l'extraterritorialità, e l'anonimato che garantisce, ostacolano seriamente la risposta delle autorità di contrasto rendendo complicata tanto la rimozione di tali contenuti da

Internet quanto le indagini e il perseguimento dei responsabili di un sito web e dei relativi contenuti.

Da un esame della legislazione nazionale si evince che il diritto penale degli Stati membri non sempre contempla adeguatamente la diffusione della propaganda e del know-how terroristici. Una normativa carente - in particolare in relazione alla di fusione di istruzioni per la fabbricazione di bombe e di altri tipi di know-how - e sostanziali disparità tra misure giuridiche nazionali, soprattutto relative alla diffusione di propaganda terroristica, evidenziano la necessita di colmare le lacune in materia di sicurezza e di procedere ad un' opera di armonizzazione.

Il diritto dell'UE non contempla specificamente l'istigazione a commettere reati terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici. Inoltre, non è certo che la decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo prescriva agli Stati membri di garantire la perseguibilità di una parte significativa dei messaggi diffusi via Internet per istigare a commettere reati terroristici o per diffondere know-how terroristico, siano essi liberamente accessibili (sito web), ad accesso riservato (forum di discussione) o indirizzati a candidati al reclutamento preselezionati.

Tuttavia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo contempla l'uso di Internet in quanto strumento per l'istigazione a commettere atti terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici. Inoltre, prevede condizioni e misure di salvaguardia volte a garantire il rispetto dei diritti umani, in particolare il diritto alla libertà di espressione. Se tutti gli Stati membri firmeranno e ratificheranno la Convenzione, si perverrà all'armonizzazione dei paesi europei in questo specifico settore.

Qualunque normativa in questo campo disciplini questioni che si situano al limite tra il legittimo esercizio delle libertà (libertà di espressione, di associazione o di culto) e la criminalità avrà necessariamente un impatto diretto sui diritti fondamentali. La definizione, l'attuazione e l'esecuzione della criminalizzazione devono essere effettuati nel rispetto degli obblighi inerenti al rispetto dei diritti umani. Ciò implica altresì che qualunque definizione, attuazione ed esecuzione della criminalizzazione è soggetta al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista[1].

SEZIONE 3 OBIETTIVI

L'adozione di misure efficaci volte a prevenire l'istigazione a commettere reati terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, in particolare via Rete, contribuirebbe a prevenire lo sviluppo di una piattaforma più ampia e più forte di attivisti e sostenitori del terrorismo. Tali misure dovrebbero comprendere disposizioni giuridiche volte a colmare le lacune legislative di cui sopra e iniziative pratiche volte a rafforzare le capacità e il know-how delle autorità di contrasto. Queste azioni contribuirebbero a ridurre il rischio di attentati terroristici e le possibilità di radicalizzazione e reclutamento.

---

[1] Cfr. Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, punti 143-151.

Per quanto concerne le disposizioni giuridiche, esse dovrebbero chiaramente consentire alle autorità di contrasto di indagare in merito alla diffusione della propaganda terroristica e alla propagazione del know-how, anche via Internet, e di perseguire gli attivisti e i sostenitori del terrorismo che si celano dietro queste attività di promozione sull'intero territorio dell'Unione europea. Inoltre, le autorità di contrasto dovrebbero essere autorizzate a beneficiare quanto più possibile dell'armonizzazione già acquisita nella lotta contro il terrorismo e ad utilizzare per questi nuovi tipi di reato strumenti di cooperazione quali il Mandato di arresto europeo.

Quanto alle misure di ordine pratico, esse dovrebbero consentire alle autorità di contrasto di beneficiare di un addestramento adeguato, di attrezzature sufficienti e di assistenza qualificata da parte di esperti linguisti ed informatici, al fine di individuare e analizzare contenuti radicali violenti sul Web e rintracciare ed identificare coloro che si celano dietro la diffusione della propaganda e del know-how di tipo terroristico.

SEZIONE 4 OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni identificate per conseguire tale obiettivo sono:

(1) Status quo Questa opzione costituisce uno status quo discutibile a causa dell'esistenza della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e il relativo processo di firma e ratifica attualmente in corso.

(2) Proibire ai fornitori di servizi Internet di dare accesso a materiale per l'istigazione a commettere reati terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici. Questa opzione modifica considerevolmente il regime della direttiva sul commercio elettronico, introducendo un nuovo obbligo che in generale si applica ai fornitori di servizi.

(3) Rafforzare le capacità e le competenze delle autorità di contrasto di contrastare l'uso di Internet per finalità terroristiche. Questa opzione prevede il finanziamento di una formazione adeguata, attrezzature efficaci e la partecipazione di esperti per consentire alle autorità di contrasto di individuare e analizzare più efficacemente il materiale destinato ad istigare alla commissione di atti terroristici, al reclutamento o all'addestramento a fini terroristici e di individuare gli attivisti o sostenitori che si celano dietro tale materiale.

(4) Esortare gli Stati membri a firmare e/o ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. Questa opzione consiste in una dichiarazione politica volta ad accelerare il processo di firma e ratifica della Convenzione.

(5) Rivedere la decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo al fine di introdurre reati paralleli a quelli previsti nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e rendere perseguibile l'istigazione a commettere atti terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, anche mediante Internet.

SEZIONI 5 E 6 INCIDENZE E RAFFRONTO DELLE OPZIONI

Le incidenze delle opzioni strategiche sulla sicurezza, l'economia e i diritti umani sono attentamente presi in considerazione. Le incidenze in termini di sicurezza sono incentrate sul rafforzamento delle autorità di contrasto da un punto di vista giuridico o operativo. Le incidenze di tipo economico comprendono le spese sia per le autorità pubbliche che per il settore privato e rendono necessaria una distinzione tra impatti diretti e impatti indiretti. Le incidenze in termini di diritti umani comprendono impatti diretti sulla libertà di espressione e impatti indiretti sul diritto alla vita e il diritto all'integrità fisica e mentale. Nell'ambito di un'attenta analisi delle incidenze sulla sicurezza, l'economia e i diritti umani di ciascuna opzione sono stati identificati i rispettivi principali vantaggi e svantaggi.

Nell'ambito dell'opzione 1, la Convenzione sulla prevenzione del terrorismo avrà un impatto positivo sulla sicurezza, contribuendo ad affrontare il problema dell'uso di Internet per finalità terroristiche. Quest'opzione implica il rafforzamento delle autorità di contrasto per contrastare i nuovi modus operandi dei terroristi, tra cui reati commessi via Rete, nel pieno rispetto dei diritti umani. Essa implica inoltre che non si rende necessaria un'ulteriore regolamentazione a livello comunitario. Tuttavia, la piena armonizzazione sarà conseguita solo quando tutti gli Stati membri avranno firmato e ratificato la convenzione, e tale processo potrebbe richiedere vari anni.

L'opzione 2 è la più estrema di quelle esaminate. Essa presenta il vantaggio di limitare direttamente la diffusione del materiale rilevante attraverso Internet. Essa comporta tuttavia gravi svantaggi, nella fattispecie non incrimina il comportamento di coloro che producono propaganda e know-how terroristici e non garantisce pienamente il rispetto delle norme in materia di diritti umani.

L'opzione 3 fornisce soluzioni pratiche per superare le limitazioni delle autorità di contrasto nell'individuare e analizzare i messaggi che diffondono propaganda e know-how terroristici in Rete, permettendo inoltre di contribuire ad identificare gli autori di tali contenuti. Le informazioni in tal modo ottenute consentono di compiere progressi nella comprensione delle tendenze terroristiche, nell'anticipazione delle azioni e nella prevenzione degli attentati. Ciò nonostante, non consente di indagare sulla diffusione di propaganda e know-how terroristici e non consente di perseguire gli attivisti e i sostenitori del terrorismo che si celano dietro queste attività, in quanto non sono state adottate norme specifiche in tal senso. Pertanto, l'opzione 3 comporta solo un parziale rafforzamento delle autorità di contrasto, essendo carente sotto il profilo giuridico.

I vantaggi e gli svantaggi dell'opzione 4 non presentano differenze sostanziali rispetto all'opzione 1.

L'opzione 5 è simile all'opzione 1 per quanto attiene al suo impatto sui diritti umani, in quanto comprende condizioni e misure di salvaguardia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, volte a garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tuttavia, essa comporta importanti vantaggi quali l'applicazione delle disposizioni della decisione quadro sulle sanzioni e sulla giurisdizione in relazione ai nuovi reati introdotti nella decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo. Inoltre, garantirebbe l'applicazione del mandato di arresto europeo e consentirebbe l'uso di specifici strumenti di cooperazione UE in connessione con la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo in relazione ai nuovi reati. Infine, comporta tutti i vantaggi della legislazione UE rispetto alle convenzioni e ai trattati internazionali.

Da questa analisi si evince che la combinazione delle opzioni 5 e 3 costituirebbe la strategia più efficace per contrastare il nuovo modus operandi dei terroristi, in particolare il loro uso di Internet come strumento per la pubblica istigazione a commettere reati terroristici, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, nel pieno rispetto dei diritti umani.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione delle misure giuridiche previste nell'ambito dell'opzione 5 sarebbero assicurati, per quanto concerne la revisione della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo, dalla valutazione del recepimento a livello nazionale che viene regolarmente effettuata per verificare la trasposizione delle decisioni quadro, conformemente all'articolo 11 di questo strumento.

Per quanto attiene alle misure non legislative di cui all'opzione 3, il monitoraggio e la valutazione sarebbero garantiti dagli articoli 13 e 15 del programma specifico Prevenzione e lotta contro il crimine. L'articolo 13 prevede disposizioni dettagliate per il monitoraggio di ciascuna delle azioni finanziate dal programma e l'articolo 15 definisce le norme per la valutazione del programma stesso.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2007
COM(2007) 681 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

{SEC(2007) 1463}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

INDICE

1. ANTECEDENTI 3
1.1. Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo 3
1.2. La prima relazione 3
1.3. La presente relazione 3
2. METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 4
3. VALUTAZIONE 4
3.1. Stati membri valutati per la prima volta 4
3.2. Stati membri valutati per la seconda volta 7
4. CONCLUSIONI 10

1. ANTECEDENTI

1.1. Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[1] (in appresso "la decisione quadro") costituisce uno strumento fondamentale della lotta contro il terrorismo.

La decisione quadro armonizza la definizione dei reati terroristici in tutti gli Stati membri e garantisce che questi prevedano pene e sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. Definisce norme di competenza giurisdizionale per garantire che i reati terroristici siano perseguiti efficacemente e adotta misure specifiche in relazione alle vittime di tali reati in ragione della loro vulnerabilità.

1.2. La prima relazione

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro, la Commissione è tenuta a preparare una relazione scritta sulle misure adottate dagli Stati membri per adeguarsi a tale strumento.

L'8 giugno 2004 sono stati adottati, in conformità con il disposto del suddetto articolo, una relazione della Commissione[2] e un documento di lavoro dei servizi della Commissione[3] connessi a tale relazione.

Poiché all'epoca la Commissione non aveva ricevuto alcuna informazione dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi e nessuna informazione specifica dalla Grecia, nella valutazione si prendevano in considerazione i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Nella risposta del Consiglio alla relazione della Commissione[4], adottata il 25 e 26 ottobre 2004, si decideva:

- di invitare gli Stati membri che non avessero già provveduto a farlo a conformarsi pienamente alla decisione quadro e a fornire informazioni in merito ai progressi compiuti;
- di invitare gli Stati membri interessati a fornire informazioni supplementari, come richiesto nella relazione della Commissione;
- di invitare i nuovi Stati membri a fornire informazioni sulle rispettive misure di attuazione della decisione quadro.

Tali informazioni avrebbero dovute essere trasmesse al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2004.

1.3. La presente relazione

Tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006. La presente relazione fa dunque il punto della situazione in termini di

---

1 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

2 Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004

3 Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2004) 688}.dell' 8 giugno 2004

4 Documento del Consiglio 11687/2/04 RIV 2 DROIPEN 40, del 12.10.2004.

trasposizione della decisione quadro sulla base dei testi di legge trasmessi alla Commissione entro la suddetta data di riferimento[5]. E' stata elaborata prendendo in considerazione tutte le informazioni trasmesse alla Commissione in merito alla trasposizione della decisione quadro dopo l'elaborazione della prima relazione, inclusi i pareri espressi da alcuni Stati membri sull'esatta portata del loro recepimento e la valutazione della prima relazione. Con un documento di lavoro inerente alla presente relazione, i servizi della Commissione hanno elaborato un'analisi dettagliata delle misure nazionali prese per conformarsi alla decisione quadro e una tabella che, sulla scorta delle informazioni pervenute alla Commissione, specifica le disposizioni nazionali di attuazione per ciascun articolo.

2. METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

I criteri di valutazione utilizzati per l'elaborazione della presente relazione non differiscono da quelli seguiti per la stesura della prima relazione e ivi descritti[6].

Per quanto concerne il contesto della valutazione, esso corrisponde sostanzialmente a quello descritto nella prima relazione di valutazione[7]. Tuttavia, è necessario tener conto di un'ulteriore circostanza: la presente valutazione è influenzata dall'esistenza di una precedente relazione di valutazione. Si opera una distinzione tra Stati membri che erano già stati valutati nella suddetta relazione e Stati membri valutati per la prima volta. I primi sono esaminati in base agli esiti della precedente relazione e alle informazioni complementari da essi fornite. Per gli ultimi, è invece necessaria una prima ed esaustiva valutazione. Ma anche in questo caso la presente valutazione rispetta e sviluppa l'interpretazione delle disposizioni della decisione quadro di cui alla prima relazione, facendovi riferimento in più occasioni.

Infine, con riferimento all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione quadro la Commissione ricorda che misure antiterrorismo quali le normative nazionali di applicazione devono essere attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio dello Stato di diritto. La Commissione continuerà a prestare particolare attenzione a questo aspetto. Quanto più sarà possibile garantire che l'UE e gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali nella loro applicazione del diritto comunitario, tante più possibilità avrà l'Unione di compiere decisivi passi avanti nella lotta contro il terrorismo.

3. VALUTAZIONE

3.1. Stati membri valutati per la prima volta

Questo gruppo di Stati membri comprende quelli che erano membri dell'UE prima dell'allargamento del 1° maggio 2004, ma che non erano stati valutati nell'ambito della prima relazione (Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi)[8], e tutti quelli che hanno aderito all'Unione il

---

5 Eccezion fatta per l'entrata in vigore, o i progressi, di emendamenti legislativi ovvero progetti di legge in merito ai quali la Commissione era già stata informata. Pertanto, la relazione tiene conto dell'entrata in vigore, in data 15/03/2007, degli emendamenti al codice penale dell'Estonia, e della presentazione alla Camera dei Rappresentanti di Cipro, ai fini dell'approvazione, della "legge 2006 sul terrorismo e problemi correlati".

6 Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pagg. 4-5.

7 Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pagg. 4-5.

8 Cfr. "Documento di lavoro dei servizi della Commissione" – allegato alla Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2004) 688} dell' 8 giugno 2004, pag. 4, in appresso prima relazione di valutazione

1° maggio 2004. Sono ben pochi, tra questi, gli Stati membri che hanno trasmesso per tempo alla Commissione tutti i testi delle disposizioni di attuazione. La valutazione fattuale e le conclusioni che ne conseguono si basano quindi, talvolta, su informazioni incomplete. A seguito della valutazione delle informazioni fornite dai tredici Stati membri, la situazione relativa alla trasposizione della decisione quadro è la seguente:

Articolo 1: La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Slovacchia hanno correttamente trasposto l'articolo 1, avendo considerato penalmente perseguibili in quanto fattispecie appartenenti a una categoria a parte i reati terroristici, mentre Cipro si sta adoprando per modificare in tal senso la propria legislazione. Il Lussemburgo non prevede un elenco di reati terroristici, la Slovenia dispone unicamente di una definizione molto generica dei reati terroristici, la Lituania sembra non avere una definizione completa mentre la Polonia definisce soltanto la finalità terroristica. Inoltre, parrebbe che la Lituania, la Polonia e la Slovenia non siano dotate di disposizioni che colleghino tali reati ordinari alle definizioni di terrorismo o li assimilino ai reati terroristici nel caso di finalità terroristica.

Articolo 2: L'Estonia, la Grecia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Slovacchia hanno trasposto correttamente questo articolo adottando disposizioni specifiche che incriminano separatamente gli atti terroristici riconducibili a un'organizzazione terroristica. Il progetto di legge cipriota introduce anch'esso disposizioni concrete in tal senso. La Lituania adotta una formula mista in base alla quale disposizioni generali relative alle associazioni a delinquere complementano il limitato campo d'azione della disposizione specifica per le organizzazioni terroristiche. Questa disposizione, tuttavia, non sembra coprire la direzione di un'organizzazione terroristica. Analogamente, l'Ungheria non incrimina la direzione di un gruppo terrorista. Nella Repubblica Ceca né le organizzazioni terroristiche in quanto tali né la direzione o la partecipazione alle loro attività sono oggetto di incriminazione, mentre la partecipazione sembra essere perseguibile solo quando connessa alla commissione di reati terroristici specifici. Tuttavia, entrambi i paesi prevedono disposizioni generiche che incriminano la partecipazione a un'organizzazione criminale o a gruppi organizzati. Analogamente, la legislazione slovena non prevede alcuna disposizione specifica per le organizzazioni terroristiche – questa nozione dovrebbe rientrare nel più ampio concetto di "associazione criminale".

Articolo 3: Solo la Grecia, Malta e i Paesi Bassi hanno proceduto alla piena trasposizione di questo articolo sui reati connessi alle attività terroristiche – Cipro è ancora nella fase di modifica della propria legislazione. I restanti Stati membri saranno in grado di ottenere risultati analoghi, in taluni casi, considerando tali reati come atti di collaborazione ad organizzazioni terroristiche ovvero di partecipazione ad attività terroristiche specifiche, in tal modo rispettando parzialmente gli obblighi incombenti in forza del presente articolo.

Articolo 4: La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovacchia, la Lettonia,, la Lituania e la Slovenia hanno fatto riferimento a norme generali del loro diritto penale in merito all'istigazione, al concorso e al tentativo di commettere reati, che implicitamente permetterebbero alla loro legislazione di risultare conforme al disposto di questo articolo. La Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania e Malta hanno altresì adottato disposizioni specifiche in relazione al terrorismo. A Cipro le modifiche previste sono tese a creare una connessione tra le norme generali del diritto penale

---

(Documento di lavoro della Commissione). Il Lussemburgo e i Paesi Bassi non hanno trasmesso alcuna informazione, mentre la Grecia si è limitata ad annunciare che la decisione quadro era già stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale senza fornire ulteriori dettagli o testi giuridici.

in merito all'istigazione a commettere reati e al concorso in atti criminosi e la finalità terroristica.

Articolo 5: Quantunque soltanto le modifiche legislative previste da Cipro facciano esplicito riferimento all'estradizione per i reati terroristici, parrebbe che tutti gli Stati membri siano in grado di rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, nella fattispecie che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione. La Grecia, l'Estonia, l'Ungheria, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia hanno proceduto all'adeguato recepimento del paragrafo 2 – e il progetto di legge cipriota prevede misure analoghe, mentre gli altri Stati membri esaminati non hanno introdotto disposizioni specifiche più severe e non hanno individuato reati ordinari equivalenti in modo da consentire il raffronto delle sanzioni e pertanto la valutazione della trasposizione. Per quanto attiene al paragrafo 3, tutti gli Stati membri eccetto la Slovenia hanno adeguatamente recepito, o recepiranno, il suo disposto in relazione alla partecipazione a un'organizzazione terroristica. La maggior parte degli Stati membri lo hanno correttamente recepito anche in relazione alla direzione di un'organizzazione terroristica. Tuttavia, l'Ungheria e la Slovenia non hanno rispettato la prescritta durata massima della reclusione, mentre la Grecia e la Polonia hanno adottato una formula che non esclude l'imposizione di una pena detentiva di durata massima non inferiore a 15 anni ma al contempo non la garantisce.

Articolo 6: Solo la Grecia, l'Ungheria e il Lussemburgo hanno previsto – e Cipro prevederà – a conclusione del rispettivo iter legislativo, particolari circostanze attenuanti per le pene previste per i reati terroristici, tenendo conto di alcune delle circostanze particolari definite al presente articolo. La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia rimandano a norme più generali che prevedono circostanze attenuanti, mentre i restanti Stati membri interessati non hanno presentato alcuna norma che dia attuazione a questa disposizione facoltativa.

Articolo 7: La Repubblica Ceca, la Lettonia e la Slovacchia non hanno previsto la responsabilità delle persone giuridiche per i reati terroristici, come richiesto al paragrafo 1, e il Lussemburgo non ha trasmesso le disposizioni corrispondenti. Gli altri Stati membri valutati hanno correttamente recepito il paragrafo 1. Le loro disposizioni spesso vanno oltre il livello minimo richiesto dalla decisione quadro, sia perché definiscono più criteri sia perché adottano criteri più ampi. Solo la Grecia, l'Ungheria, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovenia hanno prodotto norme che esplicitamente recepiscono il paragrafo 2, compresa la mancanza di supervisione o controllo in quanto fonte di responsabilità per la persona giuridica. Tuttavia, in alcuni degli altri Stati membri il paragrafo può sembrare coperto da formulazioni più generali. Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno recepito il paragrafo 3, garantendo che la responsabilità delle persone giuridiche non escluda l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 8: Eccezion fatta per la Repubblica Ceca, il Lussemburgo e la Slovacchia tutti gli Stati membri hanno presentato misure, o proposte di misure, che prevedono sanzioni per le persone giuridiche e soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 8 in merito alle ammende penali o non penali. Tuttavia, la trasposizione dell'articolo 8 da parte della Lettonia è ostacolata dal suo incorretto recepimento dell'articolo 7. La maggior parte degli Stati membri applica anche la totalità, o parte, delle sanzioni facoltative indicate nell'articolo e alcuni prevedono ulteriori sanzioni, non menzionate nella direttiva quadro.

Articolo 9: Tutti gli Stati membri saranno presumibilmente in grado di conformarsi con il presente articolo per quanto riguarda l'applicazione del principio di territorialità di cui ai

paragrafi 1, lettere a) e b), e 4. Con riguardo alla competenza extraterritoriale, la maggior parte degli Stati membri dispone o disporrà di regole che, almeno parzialmente, comprendono il principio di personalità attiva e passiva, come previsto al paragrafo 1, lettere c) e e). L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) è stato espressamente recepito unicamente da Malta, mentre i Paesi Bassi e la Slovenia rimandano a norme che vi si conformano parzialmente. L'articolo 9, paragrafo 3 è stato espressamente recepito dall'Estonia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Slovenia. Le clausole di giurisdizione universale previste nella legislazione di Grecia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia e nella proposta di legge cipriota possono far sì che questi Stati membri risultino conformi, almeno parzialmente, al disposto dei paragrafi 1 e 3 pur in assenza di un recepimento esplicito. Infine, esclusa la Lituania che ha trasposto parzialmente l'articolo 9, paragrafo 2, nessun altro Stato membro sembra aver integrato nell'ordinamento nazionale i criteri necessari per risolvere i conflitti positivi di competenza di cui alla citata disposizione.

Articolo 10: Sebbene soltanto l'Estonia, la Polonia e la Slovacchia abbiano menzionato articoli specifici in cui si definisce il principio del procedimento d'ufficio, sembra probabile che, ai fini delle indagini e dell'azione penale, in tutti gli Stati membri i reati terroristici siano considerati reati contro la cosa pubblica. Unicamente l'Estonia e la Slovenia prevedono disposizioni concrete concernenti l'assistenza ai familiari delle vittime, cui fa riferimento il paragrafo 2.

3.2. Stati membri valutati per la seconda volta

Articolo 1: Nella prima relazione di valutazione si era giunti alla conclusione che Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna e Svezia avevano correttamente recepito l'articolo 1, avendo considerato i reati terroristici penalmente perseguibili in quanto fattispecie appartenenti a una categoria a parte, mentre l'Irlanda aveva avviato il procedimento di modifica in tal senso della propria legislazione. Si affermava che l'Italia e il Regno Unito identificavano solo un numero limitato di reati specificamente terroristici e qualificavano reati comuni a finalità terroristica come circostanza aggravante (Italia) ovvero applicavano una definizione generale del terrorismo (Regno Unito). La relazione concludeva che la legislazione tedesca non era conforme all'articolo della decisione quadro[9].

Le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri hanno consentito alla Commissione di rilevare un più alto grado di conformità all'articolo 1. Tuttavia, nessuna delle osservazioni presentate dissipa interamente i dubbi espressi dalla Commissione nella suddetta relazione. Solo le disposizioni irlandesi – che nel frattempo sono entrate in vigore – confermano che il sistema giuridico dell'Irlanda è conforme all'articolo 1.

Articolo 2: La prima relazione di valutazione concludeva che la maggior parte degli Stati membri già disponeva, o avrebbe disposto, di una legislazione che incrimina gli atti terroristici riconducibili a un'organizzazione terroristica. Solo in Danimarca e Svezia non erano specificamente considerati reati l'appartenenza a un'organizzazione terroristica, la sua direzione e la partecipazione alle sue attività, sebbene in alcuni casi i responsabili di tali comportamenti siano punibili in quanto autori o coautori del reato terroristico in questione[10].

La Commissione deve precisare che, se è pur sempre vero che in Svezia la direzione di un'organizzazione terrorista e la partecipazione alle sue attività non sono specificamente considerate reati, la formulazione estremamente ampia delle sue disposizioni sull'istigazione, il concorso, il tentativo e la cospirazione possono permettere il perseguimento sia dei dirigenti

---

9 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi) pag.7.

10 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

che dei partecipanti di un'organizzazione terroristica. Quanto alla Danimarca, la Commissione ritiene che la sua legislazione specifica sull'assistenza fornita ai gruppi terroristici, piuttosto che le sue disposizioni generali sulla complicità, potrebbe coprire tutti i comportamenti incriminati all'articolo 2, paragrafo 2. La mancanza di un'incriminazione distinta della collaborazione a un'organizzazione terrorista in Svezia e della direzione di una tale organizzazione sia in Svezia che in Danimarca non esclude automaticamente che le finalità perseguite dalla decisione quadro non possano essere conseguite, ma rischia di compromettere l'obiettivo sistematico e politico di questo strumento e la trasparenza delle disposizioni connesse. E' quindi giocoforza constatare che la Svezia e la Danimarca non hanno pienamente recepito l'articolo 2.

Articolo 3: Questa disposizione obbliga gli Stati membri a includere determinati atti tra i reati connessi alle attività terroristiche. Nella prima valutazione si concludeva che soltanto la Finlandia, la Francia, il Portogallo e la Spagna sembravano aver rispettato pienamente gli obblighi derivanti da tale articolo, e che il sistema giuridico irlandese avrebbe dovuto essere in grado di fare altrettanto non appena la sua nuova normativa fosse entrata in vigore. Le rispettive legislazioni dei restanti Stati membri avevano recepito solo parzialmente questo articolo.[11]

L'Austria, l'Italia e la Svezia come anche il Belgio e la Danimarca hanno fornito informazioni supplementari in merito alla trasposizione di questa decisione. Tuttavia, soltanto la Danimarca è stata in grado di dimostrare che la propria legislazione rispetta integralmente il disposto dell'articolo 3 della decisione quadro.

Articolo 4: Come concluso nella prima relazione di valutazione[12], sebbene solo alcuni Stati membri abbiano previsto disposizioni specifiche per la trasposizione dell'articolo 4, sembrerebbe che applicando norme generali in materia di istigazione a commettere reati e di concorso in atti criminosi la maggior parte degli Stati membri si sia conformata implicitamente con l'articolo, a condizione di aver dato piena attuazione agli articoli precedenti. Tuttavia, persistono alcune inquietudini in merito alla trasposizione dell'elemento "tentativo" in Francia e in Belgio, come anche in Portogallo.

Articolo 5: Quanto all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro, nella prima relazione di valutazione si presumeva che tutti gli Stati membri sarebbero stati in grado di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, che li obbliga a garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione[13].

L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Svezia hanno correttamente trasposto l'articolo 5, paragrafo 2[14]. Non è purtroppo possibile giungere alla medesima conclusione per quanto riguarda la Germania, la Spagna, l'Irlanda e il Regno Unito, nonostante le informazioni supplementari inviate da tali Stati membri.

Con riguardo al paragrafo 3, secondo la prima relazione di valutazione le legislazioni di Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito contemplano, o potrebbero contemplare, le sanzioni relative alla direzione di un'organizzazione previste dalla decisione quadro. Gli ordinamenti giuridici di Danimarca, Francia e Svezia si

---

11 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

12 Cfr. Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pag. 6, in appresso prima relazione di valutazione (sintesi).

13 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

14 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

conformerebbero solo parzialmente a tale disposizione. La legislazione della Spagna vi si adegua soltanto per quanto riguarda la direzione di un'organizzazione che si limita a minacciare di commettere atti di terrorismo[15]. Attualmente, è possibile concludere che la legislazione francese ha dato piena trasposizione a questo articolo.

Per quanto attiene alla partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, la prima valutazione attestava che l'Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito avevano correttamente recepito tale disposizione, che poteva invece essere considerata come parzialmente recepita in Germania, Danimarca, Italia e Svezia[16]. Purtroppo, nessuno di questi paesi ha fornito informazioni che convincessero la Commissione della piena trasposizione della norma.

Articolo 6: Non sono state presentate osservazioni supplementari concernenti l'articolo 6. Pertanto, si presume che a tutt'oggi solo l'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, il Portogallo e la Spagna contemplino specificamente le circostanze particolari di cui al presente articolo nel rispettivo ordinamento, mentre gli altri paesi non fanno riferimento a nessuna misura specifica intesa ad attuare tale disposizione facoltativa[17].

Articolo 7: Nella prima relazione di valutazione si concludeva che il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo avevano, o avrebbero, attuato disposizioni volte a garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui alla decisione quadro. Di tali Stati membri, tuttavia, solo la Finlandia, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo avevano fornito informazioni sufficienti ad attestare la conformità anche con il paragrafo 2.[18]

Tenuto conto delle nuove osservazioni presentate e delle informazioni fornite sulle nuove disposizioni, è ormai lecito concludere che anche gli ordinamenti giuridici dell'Austria e della Svezia sono conformi all'articolo 7, paragrafo 1, il che lascia la Spagna e il Regno Unito come unici Stati membri a non aver proceduto alla trasposizione di tale disposizione. Quanto all'articolo 7, paragrafo 2 della decisione quadro, l'Austria, il Belgio e la Danimarca hanno fornito informazioni complementari che confermano la conformità della rispettiva legislazione.

Articolo 8: Nella prima relazione di valutazione si concludeva che il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Finlandia rispettavano il requisito minimo previsto all'articolo 8 di imporre ammende penali e non penali alle persone giuridiche.[19] Attualmente anche l'Austria e la Svezia possono essere inserite nell'elenco dei paesi la cui legislazione è conforme all'articolo 8.

Articolo 9: Nella prima relazione di valutazione si presumeva che la legislazione di tutti gli Stati membri fosse conforme all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 4, giacché la territorialità costituisce il primo fondamento della competenza penale.[20] L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Italia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito sono dotati di norme che, in diversa misura, coprono il principio di personalità attiva di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), quantunque alcune

---

15 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pagg. 22 e 23.

16 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag.g22,23.

17 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

18 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pagg. 22 e 23.

19 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 30.

20 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 31.

generalmente non si applichino ai cittadini (Germania, Francia, Italia e Regno Unito) o facciano riferimento a condizioni supplementari, quali la doppia incriminazione, non previste in questo comma. Altrettanto si affermava in relazione al principio della personalità passiva di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sebbene in alcuni casi l'ambito di applicazione della disposizione sia limitato facendo esplicito riferimento alle persone o ai locali, ovvero stabilendo che l'autore del reato deve trovarsi nel territorio dello Stato membro. Inoltre, solo 5 Stati membri prevedono esplicitamente reati nei confronti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione europea. Soltanto l'Austria e l'Irlanda hanno esplicitamente trasposto l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), sebbene all'epoca sembrasse che anche l'Italia, il Portogallo e la Finlandia sarebbero stati in regola con la disposizione[21]. Quanto all'articolo 9, paragrafo 3, si concludeva che Austria, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo prevedevano esplicitamente la possibilità di perseguire l'autore di un reato terroristico che non può essere estradato.

Dalle informazioni ottenute risulta che anche la legislazione belga è conforme all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3, mentre la legislazione tedesca è conforme altresì all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) e e) della decisione quadro. La Danimarca ha reso noto il proprio obbligo di perseguire tutti i casi previsti nella decisione quadro. La Svezia può essere considerata come avente giurisdizione universale per i reati terroristici. L'emendamento introdotto dalla Francia per trasporre l'articolo 9, paragrafo 3 non ha persuaso la Commissione a modificare la sua precedente opinione in merito al recepimento di tale paragrafo.

La situazione relativa all'articolo 9, paragrafo 2 non è migliorata dall'elaborazione della prima relazione di valutazione, e l'Irlanda continua ad essere l'unico Stato membro ad aver recepito tale disposizione (anche se parzialmente) nella sua Legge 2005 (reati terroristici) del Codice penale, che nel frattempo è entrata in vigore.

Articolo 10: All'epoca della prima valutazione, soltanto l'Austria aveva fornito informazioni sufficienti a dimostrare la conformità con l'articolo 10, paragrafo 1, sebbene fosse probabile che, ai fini delle indagini e dell'azione penale, in tutti gli Stati membri i reati terroristici fossero considerati reati contro la cosa pubblica[22]. Le osservazioni di Belgio, Danimarca, Francia e Svezia sull'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1 rafforzano la convinzione della Commissione che i reati terroristici sono perseguiti penalmente in tutti gli Stati membri.

Quanto all'articolo 10, paragrafo 2, la prima relazione di valutazione era più specificamente incentrata sulle misure di assistenza alle famiglie delle vittime del terrorismo, in quanto la trasposizione della decisione quadro del Consiglio relativa allo statuto delle vittime nel quadro dei procedimenti penali[23] è oggetto di una relazione a parte. Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna e Regno Unito avevano fornito informazioni specifiche in materia[24]. Solo il Portogallo ha trasmesso dati supplementari in relazione all'assistenza alle famiglie delle vittime del terrorismo.

4. CONCLUSIONI

La Commissione rileva che la maggior parte degli Stati membri valutati per la prima volta ha trasposto le principali disposizioni della decisione quadro in modo soddisfacente. Tuttavia, permangono irrisolte alcune questioni importanti. Quanto agli Stati membri valutati per la seconda volta, le informazioni supplementari da essi trasmesse hanno permesso alla Commissione di rilevare, in linea generale, un maggior grado di conformità. Tuttavia, la

---

21 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 34.
22 Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi) pag. 7.
23 GU L 82 del 22.03.2001, pag. 1.
24 Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 35.

maggioranza delle carenze identificate nella prima relazione di valutazione permangono invariate.

I principali motivi di preoccupazione della Commissione sono i seguenti:

- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 1 in Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Questa disposizione è di cruciale importanza ai fini non solo della decisione quadro ma della politica di lotta contro il terrorismo in generale. Una definizione comune del terrorismo costituisce il fondamento di tutte le altre disposizioni della decisione quadro e consente l'applicazione degli strumenti di cooperazione tra autorità di contrasto.
- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 5, paragrafo 3 relativo all'armonizzazione delle sanzioni per i reati riconducibili a un'organizzazione terroristica in Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia e Svezia, in quanto si tratta – anche in questo caso - di un aspetto determinante della decisione quadro.
- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 7 in Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito. Una responsabilità penale armonizzata delle persone giuridiche per i reati terroristici riveste importanza fondamentale nella lotta contro il terrorismo.

In considerazione di quanto precede, la Commissione invita gli Stati membri che non abbiano ancora provveduto in tal senso a garantire il tempestivo e completo recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale e a comunicarle senza indugio le misure adottate, corredate del testo delle disposizioni regolamentari e amministrative in vigore.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1799

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro della difesa

(PARISI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Analisi tecnico-normativa ..... » 15

Analisi dell'impatto della regolamentazione ..... » 18

Disegno di legge ..... » 20

Testo dell'Accordo in lingua ufficiale ..... » 25

Traduzione non ufficiale in lingua italiana ..... » 41

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché a completare il recepimento di altri atti normativi internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, ratificata ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 7), implementando in tale modo uno specifico settore del diritto penale, quello del contrasto al terrorismo, anche internazionale, che ha assunto nel tempo una sua collocazione sistematica all'interno del codice penale.

I primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (firmata dall'Italia l'8 giugno 2005) scaturisce dal movimento di generale reazione della comunità internazionale alla recrudescenza del fenomeno terroristico manifestatasi drammaticamente con gli attacchi dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti d'America. Il Consiglio d'Europa ha immediatamente intrapreso importanti azioni, secondo la prospettiva della salvaguardia dei diritti dell'uomo propria del Consiglio d'Europa.

Il primo risultato normativo di rilievo conseguito è stato ottenuto con l'adozione (Strasburgo, 15 maggio 2003) del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977), che facilita le procedure di cooperazione giudiziaria in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo.

Con l'adozione della Convenzione per la prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005), il Consiglio d'Europa ha confermato la validità di un approccio nella lotta al terrorismo che, condotto all'insegna del rispetto dei diritti umani, può portare lo stato di diritto a contrastare con strumenti di avanguardia il fenomeno terrorista.

Obiettivo specifico della Convenzione è la prevenzione del terrorismo, in particolare nelle sue manifestazioni che mettono a rischio la vita umana, mediante il rafforzamento dell'efficacia delle misure penali previste dalle Convenzioni cosiddette tematiche o settoriali delle Nazioni Unite che, al momento dell'adozione della Convenzione, erano costituite dai dieci strumenti internazionali elencati nell'Allegato alla Convenzione medesima.

A) *Contenuto della convenzione di Varsavia*

Il Preambolo richiama l'obbligo degli Stati di prevenire, perseguire e punire adeguatamente i reati di terrorismo nel contesto dei criteri più volte enunciati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovendo la lotta al terrorismo rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e le altre norme di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. L'obiettivo generale di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa viene, inoltre, precisato dall'obiettivo specifico della Convenzione, da perseguirsi mediante l'adozione di misure penali efficaci nella prevenzione del terrorismo, senza pregiudicare i princìpi della libertà di espressione e di associazione.

L'articolo 1 definisce come «reati di terrorismo» quelli già introdotti dai dieci trattati universali delle Nazioni Unite elencati nell'Allegato, distinguendoli da quelli, invece,

indicati nel testo come «previsti dalla presente Convenzione» e contenuti negli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 2 individua l'obiettivo della Convenzione nel rafforzamento della prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli dell'oggetto della competenza stessa del Consiglio d'Europa, vale a dire del pieno godimento dei diritti umani ed, in particolare, del diritto alla vita, mediante misure sia di natura interna agli Stati che di cooperazione internazionale.

L'obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione, contenuto nell'articolo 3, richiede da un lato un approccio attivo al tema delle condizioni che in una società democratica possono favorire la riduzione dello sfruttamento a fini terroristici delle situazioni di tensione originate dalle diversità religiose e culturali; d'altro lato, sono suggerite anche misure quali, ad esempio, quelle necessarie al rafforzamento degli strumenti interni di cooperazione tra le autorità nazionali competenti nei settori di prevenzione, polizia, educazione, cultura, informazione, media e della formazione della consapevolezza nel pubblico.

L'articolo 4 richiede agli Stati di assistersi reciprocamente al fine di rafforzare le loro capacità di prevenzione del terrorismo, esemplificando con riferimento allo scambio di informazioni e di buone prassi, all'addestramento e ad altri sforzi congiunti in materia di prevenzione. La norma, tuttavia, non crea un vero obbligo, lasciando le iniziative in materia alla valutazione discrezionale degli Stati che possono tenere anche conto delle rispettive concrete capacità.

Gli articoli da 5 a 7 contengono le disposizioni penali sostanziali che costituiscono il vero nucleo innovativo della Convenzione, richiedendo la punibilità delle fattispecie astratte di apologia, reclutamento ed addestramento per il terrorismo, come reati gravi punibili indipendentemente dai «reati di terrorismo» elencati dalle Convenzioni universali contenute nell'Allegato.

La «pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo» od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.

Il «reclutamento per il terrorismo» previsto dall'articolo 6 consiste nella condotta di chi istighi alla commissione, a titolo individuale o di concorso, di un reato di terrorismo ovvero alla partecipazione ad un'associazione o ad un gruppo, al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo. L'«addestramento per il terrorismo» previsto dall'articolo 7 consiste nella condotta di chi fornisca istruzioni sui mezzi (fabbricazione ed uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose), metodi o tecniche necessarie per la commissione di atti di terrorismo.

L'articolo 8 stabilisce un rapporto di autonomia del reato-mezzo di apologia, reclutamento od addestramento rispetto ad uno dei reati-fine di terrorismo (di cui all'Allegato alla Convenzione), non essendo necessaria la commissione di uno di questi ultimi per la sussistenza della responsabilità penale per uno dei reati introdotti dalla Convenzione. Ne consegue, ad esempio, che le disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza si applichino anche ove i reati previsti dalla Convenzione ed i reati di terrorismo siano stati commessi sui territori di diversi Stati parte alla Convenzione.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di incriminazione anche a titolo diverso dalla responsabilità dell'autore principale e, cioè, per la complicità, l'organizzazione, la direzione nei reati di apologia, reclutamento ed addestramento ovvero per i partecipi alla commissione di uno dei predetti reati da parte

di un gruppo organizzato con uno scopo comune, che abbiano l'intenzione di assistere l'attività criminale o lo scopo del gruppo ovvero siano consapevoli dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati introdotti dalla Convenzione. La punibilità del tentativo è richiesta limitatamente ai reati di reclutamento ed addestramento, dal momento che il tentativo di apologia avrebbe anticipato la tutela penale ad una fase in cui apparirebbe difettare un minimo di materialità rilevante per la commissione di un reato di terrorismo.

L'articolo 10 obbliga le Parti all'introduzione di forme di responsabilità penale, civile o amministrativa degli enti giuridici per la partecipazione ad uno dei reati introdotti dalla Convenzione, fatta salva la responsabilità personale dell'autore del reato. Il termine «enti giuridici» è utilizzato per sottoporre al principio di responsabilità anche gli enti non riconosciuti (associazioni, comitati e simili) che, nell'esperienza dei reati di terrorismo, sono spesso utilizzati a copertura delle attività criminose (ad esempio, comitati promotori della raccolta di fondi per scopi assistenziali o di beneficenza).

La facoltà di adattare la norma al regime di responsabilità (penale, civile od amministrativa) prevista in ciascuno degli Stati parte può ricondurre l'attuazione dell'obbligo nell'ambito delle disposizioni già vigenti e di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»).

L'articolo 11 richiede – con una disposizione oramai inserita abitualmente nei più recenti strumenti internazionali per la repressione di reati gravi – che i reati previsti dalla Convenzione siano puniti con sanzioni – anche pecuniarie – efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale, per gli enti giuridici, civile o amministrativa.

L'articolo 12 stabilisce i parametri di compatibilità delle incriminazioni delle condotte previste dalla Convenzione agli articoli da 5 a 7 con i diritti umani che, nel nostro ordinamento, sono garantiti dal sistema giurisdizionalizzato di applicazione delle norme penali, anche attraverso il controllo di legittimità costituzionale con riferimento ai rilevanti parametri di cui agli articoli da 2 a 54 della Costituzione.

L'articolo 13 richiede adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio, anche attraverso l'assistenza economica ed il risarcimento alle vittime ed ai membri della loro famiglia ristretta.

La legislazione vigente contiene già un certo numero di misure idonee a soddisfare l'obbligo convenzionale, sia mediante indennizzo che attraverso la facilitazione nell'accesso delle vittime alla tutela dei loro diritti in sede processuale penale (nella forma del patrocinio a spese dello Stato). Tuttavia, altre misure di carattere non direttamente economico apparirebbero possibili per l'assistenza alle vittime del terrorismo nella forma, ad esempio, del loro sostegno psicologico nell'emergenza e nel lungo termine.

L'articolo 14 richiede che la giurisdizione sui reati di apologia, reclutamento ed addestramento sia stabilita quantomeno secondo i criteri di collegamento necessari di territorialità e nazionalità attiva. Come già previsto in altri strumenti internazionali di settore, sono anche consentiti criteri facoltativi di collegamento. È, inoltre, previsto l'obbligo (paragrafo 3) di stabilire la giurisdizione nei casi rilevanti per l'applicazione del principio *aut dedere aut judicare* e, cioè, in caso di presenza del reo sul territorio dello Stato e di mancata estradizione.

L'articolo 15 introduce un obbligo per lo Stato di sottoporre ad indagine le persone presenti sul proprio territorio e che abbiano commesso o siano sospettate di aver com-

messo uno dei reati previsti dalla Convenzione, adottando le misure eventualmente necessarie per assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione, al tempo stesso garantendo l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

L'articolo 16 definisce il campo di applicazione della Convenzione, limitandolo ai reati di natura transnazionale e, cioè, con esclusione di quelli di interesse limitato ad un solo Stato. Anche in tali casi, tuttavia, possono essere applicate le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria (articoli 17, 20 e 22).

L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per le Parti di prestarsi assistenza giudiziaria nelle forme previste dai trattati o accordi tra esse vigenti ovvero, in subordine, dalle legislazioni.

Gli articoli da 18 a 21 contengono il regime di estradizione, affermando il principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), inserendo di diritto i reati introdotti dalla Convenzione tra i casi di estradizione nei trattati in vigore tra le Parti (articolo 19) e definendo i limiti applicabili all'estradizione.

L'articolo 20 (esclusione della clausola di eccezione politica) contiene la cosiddetta clausola di depoliticizzazione dei reati introdotti dalla Convenzione, per cui ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, tali reati non possono essere considerati come reati politici, connessi a reati politici ovvero ispirati da motivi politici. L'estradizione o l'assistenza, quindi, non possono essere legittimamente rifiutate dallo Stato richiesto semplicemente opponendo la natura di reato politico dei reati previsti dalla Convenzione (paragrafo 1). L'articolo 20 non crea autonomamente un obbligo di estradizione – che è da rinvenirsi nel trattato, nell'accordo o nelle norme di estradizione applicabili tra le Parti – ma, ai sensi dell'articolo 19, una Parte può usare la Convenzione come fondamento giuridico per l'estradizione.

La norma deve essere letta congiuntamente all'articolo 21 (clausola di discriminazione), che bilancia, in funzione di tutela dei diritti umani, l'inopponibilità del rifiuto di estradizione mediante una serie di motivi legittimi di rifiuto.

Lo Stato richiesto, quindi, nonostante la clausola di depoliticizzazione dei reati previsti dalla Convenzione, potrebbe sempre legittimamente rifiutare l'estradizione o l'assistenza se ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta a scopo di discriminazione («perseguire o punire») per motivi di razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinioni politiche ovvero che l'accoglimento della richiesta potrebbe comunque pregiudicare la persona per una di tali ragioni (paragrafo 1) come, ad esempio, in caso di negazione dei diritti di difesa nello Stato richiedente. Inoltre, è riconosciuta (paragrafo 2) la mancanza di un obbligo di estradizione nel caso la persona richiesta rischi di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti [come già nell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, come consolidata con il Protocollo di emendamento del 2003 e sulla base delle «linee direttrici del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo» (IV) dell'11 luglio 2002], alla pena di morte, all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se lo Stato richiesto non prevede la pena detentiva perpetua) e salvo che lo Stato richiesto, in virtù di un trattato di estradizione, non sia obbligato ad estradare a condizione che lo Stato richiedente fornisca sufficienti assicurazioni che la pena di morte non sarà imposta ovvero eseguita o che la persona non sarà sottoposta all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (paragrafo 3).

Per effetto del principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), tuttavia, in caso di rifiuto dell'estradizione per uno dei motivi re-

lativi al rispetto dei diritti dell'uomo, lo Stato richiesto è obbligato a sottoporre il caso alle proprie autorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Il combinato disposto degli articoli 20 e 21 riproduce il sistema già adottato in numerosi strumenti internazionali recanti obblighi di cooperazione tra i quali, da ultimo, le Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo a mezzo bombe del 1997 e del finanziamento del terrorismo del 1999, di entrambe le quali l'Italia è già divenuta Parte, rispettivamente ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 34 e della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo 20, peraltro, introduce un regime speciale di riserva alla clausola di depoliticizzazione, da esercitarsi caso per caso (paragrafo 2) e ritirabile totalmente o parzialmente (paragrafo 3). Inoltre, l'efficacia delle riserve è naturalmente limitata nel tempo da un sistema di incentivazione al ritiro delle riserve, con il superamento delle esigenze nazionali che possono aver condotto alla loro apposizione. È, inoltre, previsto un meccanismo di verifica delle motivazioni della riserva (paragrafi 7 e 8), con l'obbligo per la Parte che se ne avvalga, rifiutando una specifica richiesta di estradizione, di procedere e di comunicare l'esito finale del procedimento.

L'articolo 22 completa gli strumenti di assistenza giudiziaria, attribuendo la facoltà alle Parti di prestare assistenza non richiesta, anche al fine di sollecitare richieste di cooperazione od assistenza.

Gli articoli 23 e 24 disciplinano la firma, la ratifica e l'accessione alla Convenzione, la cui partecipazione è aperta anche alla Comunità europea e – per consentire efficacia preventiva ad uno strumento internazionale che richiede la cooperazione dell'intera comunità internazionale nella lotta al terrorismo – a tutti gli Stati sebbene, in quest'ultimo caso, attraverso un controllo esercitato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 25 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Si tratta, sostanzialmente, di una facoltà di riserva che può essere applicata soltanto ai territori di oltremare o con statuto speciale.

L'articolo 26 prevede che la Convenzione integri gli altri rilevanti trattati o accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti e con particolare riferimento agli strumenti elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa [Convenzione europea di estradizione (1957), ratificata ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300; Convenzione europea di mutua assistenza penale (1959), ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n. 215, e suoi Protocolli addizionali (1978 e 2001); Convenzione per la repressione del terrorismo (1977), ratificata ai sensi della legge 26 novembre 1985, n. 719, e suo Protocollo di emendamento (2003)]. I precedenti strumenti che disciplinano in via generale una delle materie della Convenzione continuano, pertanto, ad applicarsi, mentre le disposizioni particolari della Convenzione prevalgono per il principio di specialità. Il rapporto di integrazione, inoltre, implica che le Parti siano libere di rafforzare tra di esse gli obblighi previsti dalla Convenzione che, quindi, costituiscono soltanto un minimo di disciplina nei rapporti regolati.

Per la salvaguardia della ripartizione tra competenze esclusive o concorrenti tra Stati membri dell'Unione europea e Comunità europea, è stata inserita la clausola di disconnessione (paragrafo 3), secondo la quale essi possono continuare ad applicare nei loro rapporti reciproci il diritto comunitario e dell'Unione eventualmente esistente, nei limiti dello scopo e dei princìpi della Convenzione che disciplina, comunque, i loro rapporti con gli Stati terzi rispetto all'UE.

Gli articoli 27 e 28 regolano le procedure semplificate di emendamento alle norme della Convenzione ed al suo Allegato.

Gli articoli 29, 31 e 32 contengono le clausole *standard* sulla composizione delle controversie interpretative della Convenzione (articolo 29), sulla facoltà di denunciare il trattato (articolo 31) e sul sistema di notifica (articolo 32).

L'articolo 30 prevede un sistema di monitoraggio e seguito della Convenzione, attraverso un comitato paritetico di Parti.

L'Allegato contiene la lista dei dieci trattati settoriali o tematici di contrasto al terrorismo di natura universale – perché elaborati in ambito Nazioni Unite e, quindi, aperti alla partecipazione di tutti gli Stati – in vigore al momento dell'adozione della Convenzione. Si tratta della stessa lista già inclusa nella Convenzione europea per la repressione del terrorismo (articolo 1, paragrafo 1) dal suo Protocollo di emendamento del 2003.

B) *Misure di diritto sostanziale introdotte*

La Convenzione introduce nuove disposizioni in materia penale sostanziale, di cooperazione giudiziaria e di prevenzione, in taluni casi di natura obbligatoria ed in altri facoltativa.

Gli obblighi recati dalla Convenzione e che richiedono necessariamente l'adozione di misure legislative, a titolo innovativo o modificativo di norme primarie, sono relativi a:

– misure preventive strutturali (articolo 3, «politiche nazionali di prevenzione»);

– nuovi reati introdotti (articolo 5, «apologia di terrorismo»; articolo 6, «reclutamento per il terrorismo»; articolo 7, «addestramento per il terrorismo»).

Inoltre, in relazione agli altri obblighi previsti dalla Convenzione, il livello della sfida che il terrorismo pone alla stabilità della società e delle istituzioni renderebbe opportune ulteriori misure legislative ed, in particolare, forme di assistenza di natura non economica alle vittime (art. 13, «protezione, risarcimento e sostegno alle vittime del terrorismo»), che non sono state comunque previste nel presente disegno di legge.

La legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ha già introdotto:

– un'ipotesi aggravata di apologia per i delitti di terrorismo (articolo 414, quarto comma, del codice penale);

– il delitto di «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quater* del codice penale) che, tuttavia, colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per «il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali»;

– il delitto di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quinquies* del codice penale) che ha, da un lato, ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata ma, dall'altro, ha lo stesso limite indicato per il reato di arruolamento.

Per quanto riguarda l'apologia di terrorismo, la norma internazionale richiede la criminalizzazione anche delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo, che non rientra, invece, tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale.

Inoltre, le limitazioni introdotte negli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* possono rappresentare un ostacolo rilevante alla punibilità di condotte di arruolamento per gli scopi vietati, ad esempio, dalle Convenzioni già indicate nell'Allegato alla Convenzione e tutte ratificate dall'Italia:

a) articolo 1 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (1971), ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 906, li-

mitatamente alla comunicazione di informazioni false che compromettano la sicurezza di un aeromobile in volo;

b) articolo 2 della Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici (1973), ratificata ai sensi della legge 8 luglio 1977, n. 485, relativamente agli atti di minaccia;

c) articolo 7 della Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (1980), ratificata ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 704, relativamente alla ricettazione, detenzione, uso, cessione, alterazione, dispersione, furto, sottrazione o appropriazione indebita, richiesta con minaccia, di materiale nucleare;

d) articolo 3 della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (1988), ratificata ai sensi della legge 28 dicembre 1989, n. 422, limitatamente agli atti di minaccia o di false comunicazioni;

e) articolo 2 del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate nella piattaforma continentale (1988), ratificato ai sensi della già citata legge n. 422 del 1989, limitatamente agli atti di minaccia ed alle fattispecie di pericolo;

f) articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici dinamitardi (1997), ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 34, limitatamente alle fattispecie di pericolo (comma 1);

g) Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo (1999), ratificata ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Lo stesso dicasi per le altre Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite che recano obblighi di introdurre fattispecie incriminatrici non violente e che, essendo state adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del 2005, non sono ancora incluse nell'Allegato ma lo saranno in seguito alla loro entrata in vigore:

1. Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (2005);

2. Protocollo alla Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (2005);

3. Protocollo al Protocollo per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse sulla piattaforma continentale (2005);

4. Articolo 2 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare (2005).

Infine, anche le fattispecie criminose a base non violenta previste dalla stessa Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio ed il finanziamento (come emendata nel 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005), non sarebbero coperte dalle incriminazioni in esame.

Oltre alle norme penali indicate, la Convenzione contiene obblighi relativi all'adozione di misure preventive (articolo 3), per l'adempimento dei quali può soltanto in parte farsi riferimento alla recente istituzione della Consulta per l'Islam italiano (decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005), mentre restano da individuare ulteriori misure di carattere preventivo riferibili all'addestramento delle autorità di prevenzione e polizia, all'educazione, alla cultura, all'informazione, ai media, al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali competenti in materia di prevenzione, alla promozione del dialogo inter-religioso e trans-culturale con il coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG) e di altri elementi della società civile, al fine di prevenire tensioni che possano contribuire alla commissione dei reati di terrorismo.

Inoltre, lo stesso articolo 3, paragrafo 4, richiede agli Stati di valutare l'adozione di misure idonee a promuovere una maggiore con-

sapevolezza nel pubblico sull'esistenza, le cause, le minacce e la gravità dei reati di terrorismo e di quelli previsti dalla Convenzione, nonché per incoraggiare il pubblico perché fornisca aiuto concreto e circostanziato ai fini di prevenzione del terrorismo. In mancanza di un obbligo internazionale, il legislatore potrà valutare l'opportunità e la necessità di introdurre disposizioni di sensibilizzazione della pubblica opinione e di incentivazione alla collaborazione con le autorità di prevenzione.

Dette misure non avendo carattere obbligatorio non sono state comunque previste dal presente disegno di legge.

È necessario invece novellare le disposizioni di legge introdotte con il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e, segnatamente, agli articoli 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e 414, quarto comma (aggravante per l'apologia di terrorismo), del codice penale.

Tanto premesso con l'articolo 3 del disegno di legge vengono introdotte le seguenti modifiche al codice penale.

La lettera *a)* del comma 1 sostituisce l'*articolo 270*-bis: tra le condotte contemplate dalla presente disposizione è stata espunta quella relativa al finanziamento in quanto oggetto di apposita fattispecie incriminatrice introdotta dall'articolo 270-*septies*.

La locuzione «che si propongono il compimento», di cui al primo comma, è stata sostituita da quella «aventi lo scopo di compiere» al fine di meglio circoscrivere il dolo specifico richiesto all'associazione e quindi ai suoi componenti affinché venga a configurarsi il disvalore richiesto dalla norma incriminatrice.

È parso altresì opportuno ampliare il campo delle finalità richieste alle associazioni affinché rientrino nel campo di applicazione della norma incriminatrice.

Sono state quindi incluse condotte quali il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali che, quanto a disvalore del fatto, si presentano del tutto simili a quello già previsto dalla norma nella sua versione originaria, vale a dire il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; inoltre è stato necessario prevedere una formula in grado di comprendere sia i reati di terrorismo, che l'articolo 1 della Convenzione definisce come «uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in ciascuno dei trattati elencati nell'Allegato», sia qualsiasi altro reato che l'Italia si troverà a dover introdurre nel proprio ordinamento a seguito dell'entrata in vigore di altre Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione del 2005 e di conseguenza non incluse nell'Allegato alla Convenzione.

Per questi motivi, dopo ampio dibattito, si è deciso di utilizzare la formula «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*» che oltre a far riferimento ad una definizione, quella di «condotte con finalità di terrorismo», già esistente nel nostro ordinamento, offre il vantaggio di presentarsi come una clausola di chiusura in grado di comprendere qualsiasi reato, ancorché comune, purché connotato dalla finalità di terrorismo e previsto da disposizioni penali di ogni genere.

Alla parte restante dell'articolo, e segnatamente quanto all'entità delle pene previste, non sono state apportate ulteriori modifiche.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1, articolo 3, del disegno di legge modificano, rispettivamente gli *articoli 270*-quater *e 270*-quinquies del codice penale: ai sensi della Convenzione (articolo 6) il reclutamento richiede un'iniziativa del reo in qualsiasi forma attuata e,

cioè, direttamente (*ad personam*) ovvero con avvisi pubblici o messaggi comunque accessibili al pubblico (ad esempio, mediante Internet), al fine di provocare la commissione di un reato di terrorismo ovvero l'adesione ad un'associazione o ad un gruppo, i cui obiettivi consistano nella commissione di atti di terrorismo.

Il delitto di «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quater* del codice penale) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con una formulazione che, tuttavia, colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per «il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali».

Come nel caso del reato di reclutamento, il delitto di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quinquies* del codice penale) è stato introdotto con la legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha, da un lato, opportunamente configurato una fattispecie incriminatrice di ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale, perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata e non solo dell'addestratore ma, dall'altro, copre anch'esso (come l'articolo 270-*quater* del codice penale per l'arruolamento) soltanto «il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali».

Per entrambe le norme di cui agli articoli 270-*quater* del codice penale e 270-*quinquies* del codice penale, i limiti applicativi derivanti dalla formulazione adottata rappresentano un ostacolo rilevante alla punibilità delle [e, quindi, alla cooperazione internazionale in relazione alle] condotte di arruolamento ed addestramento per gli scopi vietati dalle Convenzioni già indicate nell'Allegato alla Convenzione e tutte ratificate dall'Italia, ma anche di quelle che, essendo state adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, non sono ancora incluse nell'Allegato ma, come già detto, lo saranno in seguito alla loro entrata in vigore.

È stato quindi necessario adeguare gli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* alle nuove esigenze poste dalla Convenzione e ciò è avvenuto mediante l'introduzione della formula già utilizzata in altri casi, «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*».

Con la lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 3 del disegno di legge vengono inserite *ex novo* fattispecie penali.

Articolo 270-septies: l'esigenza di istituire una figura autonoma di reato che punisca il finanziamento di attività terroristica o sovversiva, e la conseguente necessità di espungere la previsione dall'articolo 270-*bis*, è sorta dalla peculiarità della fattispecie. Giova ricordare infatti che il finanziamento del terrorismo forma oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, già ratificata dall'Italia con legge 14 gennaio 2003, n. 7, e richiamata dall'articolo 1 della Convenzione in quanto facente parte dell'Allegato alla Convenzione stessa, nonché del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005. Evidentemente nella formulazione della definizione di finanziamento, introdotta dalla presente disposizione, si è tenuto conto di quanto stabilito dai sopramenzionati strumenti normativi, nonché dall'articolo 1 della citata direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nel novero delle attività il cui finanziamento, sia diretto che indiretto, fa scattare la fattispecie criminosa in questione, sono stati ricompresi gli atti di violenza o di sabo-

taggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti di cui agli articoli 270 (associazioni sovversive), 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'eversione dell'ordine democratico), 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) e 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*octies* (istigazione al terrorismo); la consueta formula di chiusura «taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*» di cui si è detto sopra.

La definizione di finanziamento, come predetto, si presenta conforme a tutti gli strumenti normativi in vigore e a quelli che lo saranno prossimamente. Non si è ritenuto necessario invece introdurre la definizione di fondi posto che la stessa è già prevista all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, che oltre ad essere di immediata applicazione, non potrebbe nemmeno essere modificato da una legge nazionale trattandosi di norma sovrordinata.

Articolo 270-octies: come già evidenziato, ai sensi della Convenzione (articolo 5), la «pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo» od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.

La provocazione diretta nel nostro ordinamento è già punibile, ora a titolo di concorso (morale) nel reato, ora ai sensi dell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere).

Per l'apologia indiretta, invece, esempi di incitamento indiretto alla violenza terrorista sono stati riferiti a condotte di:

– presentazione di reati di terrorismo come necessari o giustificati;

– diffusione di messaggi di elogio per gli autori di attacchi terroristi;

– denigrazione delle vittime di attacchi terroristi;

– richieste di finanziamento per le organizzazioni terroriste.

La limitazione della libertà di espressione è stata più volte ritenuta giustificata nell'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convezione europea dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, anche al di là dell'applicazione di una deroga fondata sull'articolo 15 della stessa Convenzione per le situazioni di emergenza (ad esempio, stato di guerra interno).

In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che anche un messaggio di incitamento indiretto a reati violenti di terrorismo può essere punito compatibilmente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Hogefeld c. Germania, 20 gennaio 2000).

La compatibilità della norma convenzionale con la nostra Costituzione e, segnatamente, con la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21), deve essere letta alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sull'apologia di reato (articolo 414, terzo comma, del codice penale), per la quale occorre un comportamento

concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

L'apologia di terrorismo, inoltre, nella nostra legislazione penale si inserirebbe nel contesto specifico dei delitti contro la personalità dello Stato (articolo 241 e seguenti del codice penale), tra i quali il legislatore ha collocato tutti i delitti di terrorismo, inclusi quelli introdotti in attuazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo dinamitardo (1997) e del finanziamento del terrorismo (1999).

In tale prospettiva e per il principio di specialità, la norma applicabile era l'articolo 303 del codice penale (pubblica istigazione ed apologia), sino alla sua intervenuta abrogazione (articolo 18, legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario).

A regime vigente, quindi, l'istigazione per un delitto di terrorismo, se commessa pubblicamente è punibile ai sensi dell'articolo 414, terzo comma, del codice penale mentre, se è commessa «privatamente» e, cioè, in difetto dei requisiti di pubblicità del messaggio, è riconducibile alla norma specifica di cui all'articolo 302 del codice penale, per l'istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (dal momento che l'articolo 414 del codice penale prevede solo l'istigazione pubblica).

In questi termini, l'incriminazione della condotta prevista dall'articolo 5 della Convenzione non comporta difficoltà di ordine costituzionale per l'attuazione nel nostro ordinamento.

Tuttavia, l'introduzione dell'aggravante di cui all'articolo 414, quarto comma, del codice penale (istigazione od apologia di delitti di terrorismo) per effetto dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 144 del 2005, non ha soddisfatto compiutamente all'obbligo di incriminazione contenuto nell'articolo 5 della Convenzione.

Come già rilevato, infatti, la norma internazionale richiede anche l'incriminazione delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo che, invece, non rientra tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale.

Tenuto conto dei parametri di legittimità indicati per l'incriminazione di un'«apologia indiretta», è stata introdotta la norma di cui all'articolo 270-*octies* e conseguentemente sono state abrogate le parole «delitti di terrorismo» dall'articolo 414, quarto comma, in tale modo prevedendo la punibilità di condotte quali quelle sopra esemplificate che rispondono ad un *modus operandi* non inquadrabile nella casistica apologetica classica.

Per motivi di opportunità politica si è ritenuto infine di assoggettare la punibilità del delitto di cui trattasi, commesso da stranieri in danno dello Stato italiano in territorio estero, alla specifica richiesta del Ministro della giustizia (articolo 4 del disegno di legge).

Articoli 270-novies e 270-decies: per motivazioni di ordine sistematico è sembrato opportuno inserire direttamente nel codice penale le aggravanti/attenuanti attualmente previste da leggi speciali (articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 – che vengono di conseguenza abrogate dall'articolo 5 del presente disegno di legge) peraltro emanate per affrontare il terrorismo «di eversione» e non tutti i tipi di terrorismo.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede che il delitto di cui all'articolo 270-*octies*, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è sottoposto alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia. Tale norma si è resa necessaria da un lato al fine di evitare le proliferazione di procedimenti penali, peraltro da ipotizzarsi quasi sempre come

contumaciali; dall'altra ad evitare pericolosi incidenti diplomatici, quando a commettere il reato possano essere alte personalità politiche o religiose straniere, entro i propri confini domestici.

L'articolo 5 abroga le disposizioni incompatibili con il disegno di legge. In particolare, la lettera *c)* del comma 1 abroga il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevedeva che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 della norma «si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999». Con l'integrale recepimento della Convenzione (270-*septies*), esso è diventato infatti una inutile ripetizione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza e l'entrata in vigore della norma.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno lo statuto di Osservatori e che hanno partecipato alla sua elaborazione (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico) il 16 maggio 2005 a Varsavia e, per entrare in vigore, richiede la ratifica di almeno sei firmatari, tra i quali almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa (articolo 23, paragrafo 3).

Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile, a seguito dell'entrata in vigore internazionale della Convenzione, avvalersi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli Osservatori e gli Stati terzi: *a)* delle misure di cooperazione giudiziaria rispetto ai nuovi reati introdotti dalla Convenzione, di reclutamento, addestramento ed apologia per il terrorismo; *b)* dell'estensione dell'inopponibilità del rifiuto di estradizione per motivi politici (sia pure bilanciato dalla possibilità di rifiutare l'estradizione quando vi sia il sospetto che sia stata richiesta per motivi di discriminazione) ai predetti reati finalizzati alla commissione di qualunque reato di terrorismo previsto dalle dieci Convenzioni tematiche delle Nazioni unite contro il terrorismo che sono attualmente in vigore.

La Convenzione è stata già firmata dall'Italia l'8 giugno 2005.

b) *Analisi del quadro normativo.*

Si rimanda a quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento incide sulla normativa vigente attraverso la novellazione del codice penale, con contestuale abrogazione della normativa incompatibile.

Non vi sono, inoltre, oneri finanziari, poiché le spese degli organismi disciplinati dalla Convenzione (articolo 30, Consultazione delle Parti) ricadono sul Consiglio d'Europa.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Unione europea conosce una disciplina rafforzata tra i suoi Stati membri in tema di reati di terrorismo, per i quali la procedura di estradizione è sostituita dalla consegna diretta (decisione quadro 2002/584/GAI

del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) e, nel quadro della sua politica estera e di sicurezza comune, si è dotata di altre decisioni (decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust; decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo; decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo), regolamenti (ad es., n. 561/2003/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003) e posizioni comuni (2001/931/PESC del 27 dicembre 2001, aggiornata dalla 2002/976/PESC del 12 dicembre 2002 e, da ultimo, con la 2005/427/PESC del 6 giugno 2005; 2001/930/PESC del 27 dicembre 2001; 2002/402/PESC del 27 maggio 2002; 2003/140/PESC del 27 febbraio 2003).

Grazie alla maggiore armonizzazione legislativa tra gli Stati membri dell'UE, la disciplina comunitaria costituisce un quadro di riferimento più ampio e stringente delle misure adottate con la Convenzione il cui disegno di legge di ratifica non presenta, pertanto, alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

Si richiamano, inoltre, le considerazioni sopra svolte in relazione all'adozione della clausola di disconnessione (articolo 26, paragrafo 3) che consentirà, in ogni caso, la prevalenza del diritto comunitario sulle disposizioni della Convenzione.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del Titolo V della Costituzione [articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *l)* Cost.].

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

La disciplina della Convenzione è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il provvedimento proposto, incidendo su materie coperte da riserva di legge, non può essere oggetto di delegificazione. Sul medesimo oggetto è stata peraltro già adottata la legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che ha dato parziale attuazione agli obblighi di incriminazione contenuti negli articoli da 5 a 7 della Convenzione (apologia, reclutamento ed addestramento per il terrorismo). Per adempiere agli obblighi convenzionali ed at-

tuare la finalità di prevenzione del terrorismo sia in ambito nazionale che in sede di cooperazione giudiziaria internazionale (mediante l'armonizzazione delle legislazioni), peraltro, le norme introdotte dalla citata legge n. 155 del 2005 vanno integrate nel senso indicato nella relazione illustrativa.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo e della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Viene introdotta la definizione normativa di «istigazione al terrorismo», peraltro già in parte contenuta nell'articolo 414 del codice penale.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È necessario novellare le disposizioni di legge introdotte nel codice penale con la legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e, segnatamente, gli articoli 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e 414, quarto comma (aggravante per l'apologia di terrorismo) del codice penale.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessun effetto abrogativo implicito è contemplato; le abrogazioni sono state eseguite tutte con espressa menzione delle norme abrogate, che sono le seguenti:

a) articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

b) articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

c) il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) le parole «delitti di terrorismo o», contenute nell'articolo 414, quarto comma, del codice penale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Sono destinatari diretti del provvedimento da recepire gli Stati membri del Consiglio d'Europa ovvero gli Stati terzi che abbiano partecipato al negoziato della Convenzione (Canada, Giappone, Messico, Montenegro, Santa Sede e Stati Uniti), nonché, dopo la sua entrata in vigore, anche quelli che siano invitati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione (articoli 23 e 24).

Destinatari diretti del recepimento sono gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, le Forze dell'ordine e gli avvocati.

L'Italia, Stato membro del Consiglio d'Europa, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Destinatari «indiretti» delle disposizioni recate dalla Convenzione sono gli indagati ed imputati per «reati di terrorismo», quali previsti dal testo proposto, gli enti giuridici responsabili per i predetti reati (articolo 10), nonché le vittime dei reati di terrorismo (articolo 13).

b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.*

L'obiettivo manifesto è quello di apportare un tassello ulteriore al *corpus* normativo nazionale volto a contrastare in modo efficace il terrorismo internazionale.

d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

Le norme previste dal presente disegno di legge non comportano spese a carico dello Stato, né richiedono sforzi di adeguamento organizzativo.

e) *Aree di criticità.*

Non si rivengono aree di criticità.

f) *Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Non si rinvengono opzioni regolatorie differenti da quelle previste.

g) *Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.*

Il disegno di legge è lo strumento tecnico normativo preferibile.

In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 270-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 270-*bis*. - *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).* – Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»;

b) all'articolo 270-*quater*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

c) all'articolo 270-*quinquies*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

d) dopo l'articolo 270-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*septies*. - *(Finanziamento di attività terroristica o sovversiva)*. – È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

1) atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

2) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies* e 270-*octies*;

3) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con

qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

Art. 270-*octies*. - *(Istigazione al terrorismo)*. – Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*ter*, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-*bis*, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Art. 270-*novies*. - *(Circostanza aggravante)*. – Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 270-*decies*. - *(Diminuente speciale)*. Le pene previste dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*septies*, 270-*octies*, 280 e 280-*bis*, ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.

Nei casi di cui al primo comma, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al primo comma, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-*novies*.»;

e) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o», sono abrogate.

Art. 4.

(Condizione di procedibilità)

1. Il delitto di cui all'articolo 270-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

b) gli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

c) il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Parties à la présente Convention;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes, ainsi qu'au recrutement et à l'entraînement pour le terrorisme;

Conscients de la grave inquiétude causée par la multiplication des infractions terroristes et par l'accroissement de la menace terroriste;

Conscients de la situation précaire à laquelle se trouvent confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et avec leurs familles;

Reconnaissant que les infractions terroristes ainsi que celles prévues par la présente Convention, quels que soient leurs auteurs, ne sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou de toute autre nature similaire et rappelant l'obligation des Parties de prévenir de tels actes et, s'ils ne le sont pas, de les poursuivre et de s'assurer qu'ils sont punis par des peines qui tiennent compte de leur gravité;

Rappelant le besoin de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises pour prévenir ou réprimer les infractions terroristes doivent respecter l'Etat de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu'il est applicable;

Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d'expression et la liberté d'association;

Rappelant que les actes de terrorisme, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Terminologie

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telles que définies dans l'un des traités énumérés en annexe.

2 En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à la Partie concernée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour la Partie ayant fait une telle déclaration, qui notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.

Article 2 – Objectif

Le but de la présente Convention est d'améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 3 – Politiques nationales de prévention

1 Chaque Partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

2 Chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment:

a par l'échange d'informations;

b par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures;

c par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise.

3 Chaque Partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes.

4 Chaque Partie s'efforce de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention.

Article 4 – Coopération internationale en matière de prévention

Les Parties se prêtent assistance et soutien, le cas échéant et en tenant dûment compte de leurs possibilités, afin d'améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et par d'autres formes d'efforts conjoints à caractère préventif.

Article 5 – Provocation publique à commettre une infraction terroriste

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «provocation publique à commettre une infraction terroriste» la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu'elle est commise illégalement et intentionnellement.

Article 6 – Recrutement pour le terrorisme

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 7 – Entraînement pour le terrorisme

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «entraînement pour le terrorisme» le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 8 – Indifférence du résultat

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n'est pas nécessaire que l'infraction terroriste soit effectivement commise.

Article 9 – Infractions accessoires

1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne:

a la participation en tant que complice à une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;

b l'organisation de la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention ou le fait de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c la contribution à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 5 à 7 de la présente Convention par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;

ii soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention.

2 Chaque Partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens des articles 6 et 7 de la présente Convention.

Article 10 – Responsabilité des personnes morales

1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention.

2 Sous réserve des principes juridiques de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3 Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Article 11 – Sanctions et mesures

1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour que les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Toute condamnation antérieure et définitive prononcée dans un Etat étranger pour des infractions visées dans la présente Convention peut, dans la mesure où le droit interne le permet, être prise en considération dans la détermination de la peine, conformément au droit interne.

3 Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables, conformément à l'article 10, fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 12 – Conditions et sauvegardes

1 Chaque Partie doit s'assurer que l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient réalisés en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

2 L'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.

Article 13 – Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme

Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprendront, selon les systèmes nationaux appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l'aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche.

Article 14 – Compétence

1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:

a lorsque l'infraction est commise sur son territoire;

b lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie;

c lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants.

2 Chaque Partie peut également établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:

a lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;

b lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette Partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;

c lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, visant à le contraindre cette Partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

d lorsque l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;

e lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement de cette Partie.

3 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avéreront nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l'extrade pas vers une Partie dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de la Partie requise.

4 Cette Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites.

Article 15 – Devoir d'enquête

1 Lorsqu'elle est informée que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée dans la présente Convention pourrait se trouver sur son territoire, la Partie concernée prend les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2 Si elle estime que les circonstances le justifient, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3 Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 est en droit:

a de communiquer sans retard avec le plus proche représentant compétent de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat;

c d'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.

4 Les droits énoncés au paragraphe 3 s'exerceront dans le cadre des lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés au paragraphe 3.

5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article sont sans préjudice du droit de toute Partie ayant établi sa compétence conformément à l'article 14, paragraphes 1.c et 2.d d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

Article 16 – Non applicabilité de la Convention

La présente Convention ne s'applique pas lorsque les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 sont commises à l'intérieur d'un seul Etat, lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 14 de la présente Convention, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 17 et 20 à 22 de la présente Convention, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 17 – Coopération internationale en matière pénale

1 Les Parties s'accordent l'assistance la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont elles disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre elles. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

3 Les Parties coopèrent entre elles aussi largement que possible, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes et procédures pénales concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l'article 10 de la présente Convention.

4 Chaque Partie peut envisager d'établir des mécanismes additionnels afin de partager avec d'autres Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 10.

Article 18 – Extrader ou poursuivre

1 Dans les cas où elle est compétente en vertu de l'article 14, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenue, si elle ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette Partie. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie.

2 Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une Partie n'est autorisée à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cette Partie et la Partie requérant l'extradition acceptent cette option et les autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la Partie requise de l'obligation prévue au paragraphe 1.

Article 19 – Extradition

1 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont de plein droit considérées comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Parties s'engagent à considérer ces infractions comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre elles.

2 Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de la Partie requise.

3 Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

4 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre des Parties comme ayant été commises non seulement sur le lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément à l'article 14.

5 Les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre des Parties relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réputées être modifiées entre les Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 20 – Exclusion de la clause d'exception politique

1 Aucune des infractions mentionnées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention ne sera considérée, pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. De ce fait, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire basée sur une telle infraction ne pourra être refusée au seul motif que cela concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2 Sans préjudice de l'application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il/elle se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne l'extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La Partie s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d'une décision dûment motivée.

3 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe 2, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

4 Une Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 de cet article ne peut prétendre à l'application du paragraphe 1 de cet article par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a elle-même accepté.

5 Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

6 Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'une Partie notifie au Secrétaire Général qu'elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par la Partie concernée, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.

7 Chaque fois qu'une Partie décide de ne pas extrader une personne en vertu de l'application de cette réserve, après avoir reçu une demande d'extradition d'une autre Partie, elle soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre la Partie requérante et la Partie requise. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans la Partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie. La Partie requise communique sans retard injustifié l'issue finale des poursuites à la Partie requérante et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l'article 30.

8 La décision de refus de la demande d'extradition en vertu de cette réserve est communiquée aussitôt à la Partie requérante. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans la Partie requise en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la Partie requérante peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l'article 30. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats Parties.

Article 21 – Clause de discrimination

1 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader ou d'accorder l'entraide judiciaire, si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée aux articles 5 à 7 et 9 ou d'entraide judiciaire eu égard à de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de la Partie requise ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que la Partie requise ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Article 22 – Information spontanée

1 Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie qui reçoit les informations à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la présente Convention.

2 La Partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la Partie qui les reçoit.

3 La Partie qui reçoit les informations est tenue de respecter ces conditions.

4 Toutefois, toute Partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie

qui fournit l'information, à moins qu'elle ne soit avisée au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'elle accepte que cette dernière lui soit transmise.

Article 23 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.

2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle six Signataires, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 24 – Adhésion à la Convention

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout Etat adhérant à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 25 – Application territoriale

1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Effets de la Convention

1 L'objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions des traités du Conseil de l'Europe suivants:

- Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24);
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30);
- Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90);
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99);
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182);
- Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).

2 Si deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l'avenir, elles ont aussi la faculté d'appliquer ledit accord ou traité, ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle prévue, elles le feront d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et principes de la Convention.

3 Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicable au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.

4 Aucune disposition de la présente Convention n'affecte d'autres droits, obligations et responsabilités d'une Partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.

5 Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'une Partie dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont elles non plus régies par la présente Convention.

Article 27 – Amendements à la Convention

1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par la Consultation des Parties.

2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.

3 En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

4 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l'amendement.

5 Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux Parties pour acceptation.

6 Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 28 – Révision de l'annexe

1 Afin d'actualiser la liste des traités en annexe, des amendements peuvent être proposés par toute Partie ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités universels conclus au sein du système des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Elles seront communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.

2 Après avoir consulté les Parties non membres, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant ce délai, toute Partie pourra notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.

3 Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, ce dernier n'entrera pas en vigueur.

4 Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entrera en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection.

5 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, ce dernier entrera en vigueur dans cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 29 – Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions liant les Parties au différend, ou à la Cour internationale de Justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 30 – Consultation des Parties

1 Les Parties se concertent périodiquement, afin:

a de faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration faite conformément à la présente Convention;

b de formuler un avis sur la conformité d'un refus d'extrader qui leur est soumis conformément à l'article 20, paragraphe 8;

c de faire des propositions d'amendement à la présente Convention conformément à l'article 27;

d de formuler un avis sur toute proposition d'amendement à la présente Convention qui leur est soumise conformément à l'article 27, paragraphe 3;

e d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importantes.

2 La Consultation des Parties est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des Parties ou le Comité des Ministres en formulent la demande.

3 Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent article.

Article 31 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 23;

d toute déclaration faite en application des articles 1, paragraphe 2, 22, paragraphe 4, et 25;

e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 22 September 2005

The Director General of Legal Affairs of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL

Annexe

1 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;

2 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;

3 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;

4 Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;

5 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

6 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;

7 Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;

8 Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;

9 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;

10 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL DEL TERRORISMO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Riconoscendo l'interesse di intensificare la cooperazione con le altre Parti della presente Convenzione;

Desiderando adottare misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento per il terrorismo;

Consapevoli della grave preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terrorista;

Consapevoli della situazione precaria di coloro che sono colpiti dal terrorismo e ribadendo, a tal riguardo, la loro profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie;

Riconoscendo che i reati di terrorismo ed i reati previsti dalla presente Convenzione, da chiunque commessi, non sono in alcun modo giustificabili con considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose od altre di simile natura, e ricordando l'obbligo delle Parti di prevenire tali reati e, nel caso in cui non siano stati prevenuti, di perseguirli ed assicurare che siano punibili con pene che tengano conto della loro natura grave;

Ricordando il bisogno di rafforzare la lotta contro il terrorismo e riaffermando che tutte le misure prese per prevenire o reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo Stato di diritto ed i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali così come le altre disposizioni di diritto internazionale compreso, del caso, il diritto internazionale umanitario;

Riconoscendo che questa Convenzione non pregiudicare i principi riconosciuti relativi alla libertà di espressione ed alla libertà di associazione;

Ricordando che gli atti di terrorismo, per lo loro natura od il loro contesto, hanno lo scopo di intimidire gravemente una popolazione o costringere indebitamente un governo od una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto, ovvero a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture fondamentali, politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di una organizzazione internazionale;

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Terminologia

1. Ai fini della presente Convenzione, s'intende "per reato di terrorismo" uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in ciascuno dei trattati elencati nell'Allegato.

2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, uno Stato o la Comunità Europea che non sia parte di un trattato elencato nell'Allegato, può dichiarare che, nell'applicazione della presente Convenzione a tale Parte, il predetto trattato sarà considerato come non incluso nell'Allegato. Tale dichiarazione cesserà di avere effetto dal momento dell'entrata in vigore del trattato in questione per la Parte che abbia fatto tale dichiarazione, la quale notificherà il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di tale entrata in vigore.

Articolo 2

Scopo

La presente Convenzione ha l'obiettivo di migliorare gli sforzi delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti dell'uomo ed, in particolare, del diritto alla vita, con provvedimenti da prendere a sia a livello nazionale che nell'ambito della cooperazione internazionale, tenendo conto dei trattati o degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti ed applicabili tra le Parti.

Articolo 3

Politiche nazionali di prevenzione

1. Ciascuna Parte adotta idonei provvedimenti, in particolare nel settore della formazione delle autorità di repressione e di altri organi, nonché nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mass media e della sensibilizzazione del pubblico, al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, pur rispettando, qualora le siano applicabili, gli obblighi relativi ai diritti dell'uomo, come definiti nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, e gli altri obblighi di diritto internazionale.

2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che siano necessari per migliorare e sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, anche attraverso :

(a) lo scambio di informazioni;

(b) il rafforzamento della protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;

(c) il rafforzamento dei piani di formazione e di coordinamento per situazioni di crisi.

3. Ciascuna Parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e transculturale, coinvolgendo, se del caso, organizzazioni non governative ed altri attori della società civile, al fine di prevenire le tensioni che potrebbero contribuire alla commissione di reati di terrorismo.

4. Ciascuna Parte si sforza di meglio sensibilizzare il pubblico sull'esistenza, le cause, la gravità e la minaccia rappresentata dai reati terroristi e dai reati previsti dalla presente Convenzione, e considererà di incoraggiare il pubblico a fornire alle autorità competenti un aiuto specifico e fattuale, che possa contribuire a prevenire i reati di terrorismo e quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Le Parti, ove opportuno e tenuto debitamente conto delle loro possibilità, si prestano assistenza e sostegno reciproco al fine di migliorare la loro capacità di prevenire la commissione dei reati di terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi nonché mediante l'addestramento ed altri sforzi congiunti di carattere preventivo.

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo" diffondere od in qualsiasi altro modo rendere disponibile un messaggio al pubblico con l'intenzione di incitare alla commissione di un reato di terrorismo se tale condotta, che sostenga direttamente od indirettamente la commissione di reati di terrorismo, cagioni il pericolo che uno o più di tali reati possa essere commesso.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno la pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 6

Reclutamento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "reclutamento per il terrorismo" sollecitare un'altra persona a commettere od a partecipare alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo dell'associazione o del gruppo.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno il reclutamento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 7

Addestramento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, per "addestramento per il terrorismo" si intende fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero sostanze nocive e pericolose nonché di altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno l'addestramento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 8

Irrilevanza della commissione di un reato di terrorismo

Affinché un atto costituisca uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso.

Articolo 9

Reati accessori

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato nella sua legislazione :

(a) partecipare in qualità di complice ad uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(b) organizzare o dirigere altri ai fini della commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(c) contribuire alla commissione di uno o più dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione da parte di un gruppo di persone che agisca con uno scopo comune. Tale contributo deve essere intenzionale ed essere prestato:

(i) al fine di sostenere l'attività o lo scopo criminale del gruppo, quando tale attività o scopo comporti la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione; oppure

(ii) nella consapevolezza dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotta altresì le misure che siano necessarie per prevedere come reato, in conformità alla propria legislazione, il tentativo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.

Articolo 10

Responsabilità degli enti giuridici

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie, in conformità ai suoi principi giuridici, per prevedere la responsabilità degli enti giuridici che partecipano ai reati previsti dagli articoli da 5 a 7 e 9 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici della Parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 11

Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per rendere i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le condanne definitive antecedenti pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente Convenzione possono, nella misura consentita in diritto interno, essere prese in considerazione al fine della determinazione della pena ai sensi della legislazione interna.

3. Ciascuna Parte assicura che gli enti giuridici responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano assoggettate a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o diversa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

Articolo 12

Condizioni e salvaguardia

1. Ciascuna Parte assicura che la previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione abbia luogo nel rispetto degli obblighi relativi ai diritti dell'uomo che la vincolano, in particolare la libertà di espressione, la libertà di associazione e la libertà di religione, come previste ed ove applicabili alla Parte, nella Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dagli altri obblighi di diritto internazionale.

2. La previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione dovrebbero, inoltre, essere subordinati al principio di proporzionalità, in relazione agli scopi legittimi perseguiti ed alla loro necessità in una società democratica e dovrebbero escludere ogni forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 13

Protezione, risarcimento ed assistenza alle vittime del terrorismo

Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per proteggere e sostenere le vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio. Tali misure possono comprendere, mediante adeguati regimi nazionali ed in conformità alla legislazione interna, tra l'altro, l'aiuto finanziario ed il risarcimento per le vittime del terrorismo ed i componenti della loro famiglia ristretta.

Articolo 14

Giurisdizione

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

(a) quando il reato è commesso sul suo territorio;

(b) quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera della Parte od a bordo di aeromobile immatricolato nella Parte;

(c) quando il reato è commesso da un suo cittadino.

2. Ciascuna parte può altresì stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

(a) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione sul suo territorio od in danno di un suo cittadino;

(b) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione contro un'installazione pubblica della Parte situata all'estero, ivi compresi suoi i locali diplomatici o consolari;

(c) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione, allo scopo di costringere la Parte a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

(d) quando il reato è commesso da un apolide che ha residenza abituale sul proprio territorio;

(e) quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile operato dal Governo della Parte.

3. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione nel caso in cui l'autore presunto si trovi sul suo territorio e non sia estradato ad una Parte la cui giurisdizione sia fondata su un criterio di giurisdizione esistente anche nella legislazione della Parte richiesta.

4. La presente Convenzione non esclude altre giurisdizioni penali esercitate in conformità alla legislazione nazionale.

5. Quando più di una Parte rivendica la giurisdizione su di un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, ove opportuno le Parti interessate si concertano al fine di determinare quale tra le giurisdizioni sia la più idonea per il perseguimento del reato.

Articolo 15

Obbligo di indagine

1. Quando viene informata che l'autore o il presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio, la Parte interessata adotta le misure che siano necessarie in conformità alla sua legislazione interna per indagare sui fatti che le sono sottoposti.

2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, la Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato adotta le misure appropriate previste dalla sua legislazione per assicurare la presenza della predetta persona ai fini dell'azione penale o dell'estradizione.

3. Qualsiasi persona nei confronti della quale sono prese misure le di cui al paragrafo 2 ha diritto di :

(a) comunicare senza ritardo con il rappresentante più vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è ad altro titolo abilitato a proteggere i suoi diritti ovvero, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio si trova la sua residenza abituale;

(b) ricevere la visita di un rappresentante del predetto Stato;

(c) essere informata dei diritti che gli conferiscono i capoversi (a) e (b).

4. I diritti enunciati al paragrafo 3 sono esercitati in conformità alle leggi ed ai regolamenti della Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali tali diritti sono intesi al paragrafo 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo non pregiudicano il diritto di alcuna Parte che abbia stabilito la sua giurisdizione in conformità all'articolo 14, paragrafi 1 (c) e 2 (d) d'invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a rendergli visita.

Articolo 16

Non applicabilità della Convenzione

La presente Convenzione non si applica quando i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 sono commessi all'interno di un solo Stato, quando il presunto autore è un cittadino di tale Stato, si trova sul suo territorio e nessun altro Stato ha un criterio per affermare la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2 della presente Convenzione, restando inteso che si applicano in tali casi, ove opportuno, le disposizioni di cui agli articoli 17 nonché da 20 a 22 della presente Convenzione.

Articolo 17

Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti si prestano reciprocamente l'assistenza più ampia possibile per qualsiasi indagine, procedimento penale o di estradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ivi compresa l'assistenza necessaria per ottenere gli elementi di prova in loro possesso e che sono necessari per i procedimenti.

2. Le Parti adempiono agli obblighi che loro incombono ai sensi del paragrafo 1 in conformità con i trattati od altri accordi di cooperazione giudiziaria stipulati tra di esse. In mancanza di tali trattati od accordi, le Parti si prestano reciprocamente assistenza in conformità con la loro legislazione interna.

3. Le Parti cooperano reciprocamente nella maggiore misura possibile consentita dalle leggi, dai trattati, dagli accordi e dalle intese rilevanti della Parte richiesta in relazione alle indagini od ai procedimenti relativi ai reati per i quali una persona giuridica può essere ritenuta responsabile nella Parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte può prevedere di stabilire meccanismi addizionali al fine di condividere con altre Parti le informazioni o le prove necessarie ai fini della responsabilità penale, civile od amministrativa, come previsto all'articolo 10.

Articolo 18

Estradare o perseguire

1. Nei casi in cui ha giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, la Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo, senza qualsivoglia eccezione e tanto che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, in conformità alla procedura prevista dalla legislazione di tale Parte. Tali autorità decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte.

2. Quando secondo la sua legislazione interna una Parte può estradare o consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che l'interessato le sarà restituito per espiare la pena inflitta a seguito del processo o del procedimento per il quale l'estradizione o la consegna è richiesta e tale Parte e la Parte richiedente l'estradizione concordano tale opzione e le altre condizioni che ritengano appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale è sufficiente per dispensare la Parte richiesta dall'obbligo previsto al paragrafo 1.

Articolo 19

Estradizione

1. I reati previsti agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sono di diritto considerati fra quelli passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad inserire tali reati fra quelli passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che stipuleranno fra di esse successivamente.

2. Qualora uno Stato Parte per il quale l'estradizione dipende dall'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altra Parte con la quale non ha un trattato di estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione. L'estradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la richiesta.

3. Gli Stati Parte per i quali l'estradizione non dipende dall'esistenza di un trattato, riconosceranno i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione come reati passibili di estradizione fra di essi, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che riceve la richiesta.

4. Qualora necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ai fini dell'estradizione fra le Parti, saranno trattati come se fossero stati commessi non solo nel luogo in cui si sono verificati, ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.

5. Le disposizioni di tutti i trattati e le intese in materia di estradizione tra le Parti, relative ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, saranno considerate modificate tra le Parti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

1. Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sarà considerato ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giuridica reciproca un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici. Di conseguenza, le richieste di estradizione o di assistenza giuridica reciproca basate su tale reato non possono essere respinte con l'unica motivazione che riguardano un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici.

2. Salva l'applicabilità degli articoli da 19 a 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente Convenzione, uno Stato dell'Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione alla Convenzione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il precedente paragrafo 1 in relazione all'estradizione per un reato indicato nella presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad applicare tale riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.

3. Ciascuna Parte, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa efficace dalla data di ricevimento, può ritirare totalmente o parzialmente una riserva da essa formulata ai sensi del paragrafo 2.

4. Una Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 non può pretendere l'applicazione dell'articolo 1 da un'altra Parte; tuttavia, se la sua riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione del presente articolo nella misura in cui lo ha accettato.

5. La riserva conserva validità per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione rispetto alla Parte interessata. Tuttavia, la riserva può essere rinnovata per periodi della stessa durata.

6. Dodici mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa la Parte interessata della scadenza. Non più tardi di tre mesi prima della data di scadenza, la Parte notifica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. Nel caso in cui la Parte notifichi al Segretario Generale che mantiene la riserva, fornisce spiegazioni sui motivi che ne giustificano il mantenimento. In difetto di notifica dalla Parte interessata, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa tale Parte che la sua riserva si ritiene automaticamente prorogata di sei mesi. La riserva decade se la Parte interessata non notifica la decisione di mantenerla o modificarla della scadenza di tale periodo.

7. A seguito della richiesta di estradizione di un'altra Parte, ove la Parte richiesta non estrada una persona in applicazione della riserva, è tenuta a sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo e senza qualsivoglia eccezione alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, salvo che le Parti richiedente e richiesta si accordino diversamente. Le autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale nella Parte richiesta decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte. La Parte richiesta comunica senza ingiustificato ritardo l'esito finale dei procedimenti penali alla Parte richiedente ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30.

8. La decisione di rifiutare l'estradizione richiesta avvalendosi della riserva è comunicata immediatamente alla Parte richiedente. Se entro un termine ragionevole nella Parte richiesta non è adottata, in conformità al paragrafo 7, una decisione giudiziaria nel merito, la Parte richiedente può informarne il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30. La Consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto alla Convenzione, sottoponendolo al Comitato dei Ministri per l'adozione di una dichiarazione al riguardo. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce in composizione ristretta agli Stati Parte.

Articolo 21

Clausola di discriminazione

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione dell'obbligo di estradare o di concedere assistenza giudiziaria reciproca, se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 o di assistenza giudiziaria reciproca relativa a tali reati è stata avanzata al fine di perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origini etniche od opinione politica o per ritenere che, rispondendo alla richiesta, si nuocerebbe alla posizione di tale persona per uno di tali motivi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura od a pene o trattamenti inumani o degradanti.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla pena di morte o, se la legislazione della Parte richiesta non consente la pena dell'ergastolo, alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale, salvo che la Parte richiesta abbia comunque l'obbligo di estradare in conformità ai trattati di estradizione applicabili nel caso la Parte richiedente presti le assicurazioni, che la Parte richiesta consideri sufficienti, che la pena di morte non sarà applicata ovvero che, se applicata, non sarà eseguita o che la persona interessata non sarà sottoposta alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale.

Articolo 22

Informazioni spontanee

1. Compatibilmente con le proprie indagini od i propri procedimenti, le autorità competenti di una Parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle loro indagini, quando ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve ad iniziare od a svolgere delle indagini o procedimenti ovvero possa condurre ad una richiesta da tale Parte ai sensi della presente Convenzione.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla sua legislazione, sottoporre a condizioni l'uso di tali informazioni dalla Parte che le riceve.

3. La Parte che riceve le informazioni è tenuta ad osservare tali condizioni.

4. Tuttavia, in ogni tempo una Parte può, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte dalla Parte che fornisce le informazioni di cui al precedente paragrafo 2, a meno che non riceva preventivo avviso della natura dell'informazione da fornire e che accetti la sua trasmissione.

Articolo 23

Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della manifestazione del consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo 2, da parte di sei Firmatari, tra i quali almeno quattro Stati Membri del Consiglio d'Europa.

4. Per ogni Firmatario che esprimerà successivamente il consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di espressione del suo consenso, secondo le disposizioni del paragrafo 2, ad essere vincolato dalla presente Convenzione.

Articolo 24

Accessione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato le parti alla presente Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non ha partecipato alla sua elaborazione ad accedere alla presente Convenzione. La decisione è presa secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti delle Parti che hanno diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2. Per qualsiasi Stato che accede alla Convenzione in forza al precedente paragrafo 1, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di accessione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 25

Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato o la Comunità Europea può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, specificare il territorio od i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. In ogni tempo successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ciascuna Parte può estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio precisato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi dei due paragrafi precedenti può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro sarà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, ivi comprese le disposizioni dei seguenti trattati del Consiglio d'Europa

- Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957 (STE n. 24);
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (STE n. 30);
- Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (STE n. 90);
- Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n° 99);
- Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 (STE n° 182);
- Protocollo recante emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n° 190).

2. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato nelle materie trattate dalla presente o se hanno diversamente regolato i loro rapporti al riguardo, o se lo faranno in avvenire, esse hanno anche la facoltà di applicare detto accordo o trattato o di regolare i loro rapporti in conformità. Tuttavia, se le Parti regolano i loro rapporti nelle materie di cui alla presente Convenzione diversamente da come in essa disciplinati, devono farlo in modo che non sia incompatibile con gli obiettivi ed i principi della Convenzione.

3. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano il diritto comunitario e dell'Unione europea eventualmente esistente che disciplina la materia particolare e che sia applicabile al caso specifico, fatto salvo l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica altri diritti, obbligazioni e responsabilità di una Parte e degli individui secondo il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.

5. Le attività delle Forze Armate durante i conflitti armati, così come definite nel diritto internazionale umanitario, sono disciplinate da tale diritto e non dalla presente Convenzione e le attività condotte dalle Forze Armate di una Parte nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui sono disciplinate dalle altre regole del diritto internazionale, non sono disciplinate dalla presente Convenzione.

Articolo 27

Emendamenti alla Convenzione

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dalla consultazione delle Parti.

2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.

3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è trasmesso alla Consultazione delle Parti che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull' emendamento proposto.

4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere sottoposto dalla Consultazione delle Parti e può approvare l'emendamento.

5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri ai sensi del paragrafo 4 è trasmesso alle Parti per accettazione.

6. Ogni emendamento approvato ai sensi del paragrafo 4 entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale che esse lo hanno accettato.

Articolo 28

Revisione dell'Allegato

1. Al fine di aggiornare la lista dei trattati di cui all'Allegato, possono essere proposti emendamenti da qualsiasi Parte o dal Comitato dei Ministri. Tali proposte di emendamento possono concernere soltanto i trattati universali conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, che concernano in modo specifico il terrorismo internazionale e che siano entrati in vigore. Esse saranno comunicate alle Parti dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Dopo aver consultato le Parti non membri, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto con la maggioranza di cui all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di un anno dalla data nella quale è stato trasmesso alle Parti. Durante tale periodo, ciascuna Parte può notificare il Segretario

Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento nei suoi confronti.

3. Se un terzo delle Parti ha notificato al Segretario Generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.

4. Se meno di un terzo delle Parti ha notificato un'obiezione, l'emendamento entrerà in vigore per le Parti che non hanno espresso obiezioni.

5. Quando un emendamento è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 2 e una Parte ha notificato un'obiezione a tale emendamento, questo entra in vigore per la Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale essa avrà notificato la sua accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29

Regolamento delle controversie

Nel caso di una controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo al fine di pervenire ad un regolamento della controversia mediante negoziato o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la sottoposizione della controversia ad un Tribunale arbitrale che adotterà decisioni vincolanti per le Parti della controversia ovvero alla Corte internazionale di giustizia, secondo l'accordo raggiunto tra le Parti interessate.

Articolo 30

Consultazione delle Parti

1. Le Parti si concertano periodicamente al fine di :

(a) fare proposte per facilitare o migliorare l'uso e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l'identificazione di ogni problema e degli effetti di ogni dichiarazione fatta ai sensi della presente Convenzione;

(b) formulare un parere sulla conformità del rifiuto di estradizione che gli sia sottoposto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8;

(c) fare proposte di emendamento alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 27;

(d) formulare un parere su ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione che sia loro sottoposta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2;

(e) esprimere un parere su ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.

2. La Consultazione delle Parti è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo ritiene necessario e, comunque, quando la convocazione è richiesta dalla maggioranza delle Parti o dal Comitato dei Ministri.

3. Le Parti sono assistite dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle loro funzioni derivanti dal presente articolo.

Articolo 31

Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia è efficace dal primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 32

Notificazione

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Comunità Europea, gli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione ed ogni Stato che vi abbia acceduto o sia stato invitato ad accedervi, di :

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, ai sensi dell'Articolo 23;
d) ogni dichiarazione fatta ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 22 paragrafo 4, nonché 25;
e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di ciò i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese ed inglese, entrambi i testi ugualmente autentici, depositati in unico esemplare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ed a tutti gli Stati invitati ad accedervi.

Allegato

1. Convenzione sulla repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970;

2. Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;

3. Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;

4. Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;

5. Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;

6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti in servizio per l'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;

7. Convenzione per la repressione di atti illeciti contrari alla sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;

8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatta a Roma il 10 marzo 1988;

9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici dinamitardi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;

10. Convenzione internazionale per la repressine del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.

€ 4,00

XV Legislatura - Ultimi volumi pubblicati

51 Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo - *2 giugno 2007*

52 Il dibattito sul futuro dell'Europa (*recenti sviluppi*) - *8 giugno 2007*

53 Incontro parlamentare sul futuro dell'Europa, Bruxelles, 11 e 12 giugno 2007 - Gli interventi dei rappresentanti italiani - *19 giugno 2007*

54 Il dibattito sul futuro dell'Europa in vista del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 *20 giugno 2007*

55 Consiglio europeo Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 25 giugno 2007*

56 Atto comunitario n. 16 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE - *3 luglio 2007*

57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 def., del 21 dicembre 2005) - *6 luglio 2007*

58 La Strategia europea in materia di rifiuti speciali - *6 luglio 2007*

59 Il progetto di mandato alla Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati europei - *16 luglio 2007*

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 *1° agosto- 2007*

64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - *17 settembre 2007*

65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - *24 settembre 2007*

66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - *27 settembre 2007*

67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *4 ottobre 2007*

68 Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.) - *4 ottobre 2007*

69 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *settembre 2007*

70 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (5 ottobre 2007) - *11 ottobre 2007*

71 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *17 ottobre 2007*

72 Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28 - Energia elettrica e gas: terzo pacchetto legislativo dell'Unione europea - *22 ottobre 2007*

73 Atto comunitario n. 31 - Libro bianco sullo sport - *22 novembre 2007*

74 Atto comunitario n. 30 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (07) 249 def.) - *28 novembre 2007*

75 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea - Testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *4 dicembre 2007*

76 Atto comunitario n. 33 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - *3 dicembre 2007*

77 Atto comunitario n. 32: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM (07) 549 def. - *7 dicembre 2007*